SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 novembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della giustizia

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Novara

Ministero degli affari esteri

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 242

Comitato interministeriale per la programmazione economica

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 settembre 2010, n. **182**.

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, in materia di norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 4 della legge 23 marzo 1993, n. 84, «Ordinamento della professione di assistente sociale ed istituzione dell'albo professionale»;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, «Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei Ministri»;

Sentito il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. 5584.U del 3 agosto 2010);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 3 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615

1. L'articolo 3 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Controllo sulla gestione patrimoniale).* — 1 Presso ciascun ordine regionale o interregionale il controllo sulla gestione patrimoniale è attribuito ad un revisore dei conti iscritto nel registro dei revisori contabili, eletto dall'assemblea degli iscritti all'albo con le modalità previste per l'elezione dei componenti del consiglio.

2. L'incarico di revisore contabile ha la stessa durata del consiglio.

3. Se il revisore non approva la previsione di spesa o il conto consuntivo, informa senza ritardo, trasmettendogli una dettagliata relazione, il Ministero vigilante, il quale scioglie il consiglio se sono state commesse gravi violazioni di norme di legge o regolamentari».

Art. 2.

Modificazione dell'articolo 12 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615

1. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 è sostituito dal seguente:

«6. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla gestione patrimoniale è attribuito ad un revisore dei conti iscritto nel registro dei revisori contabili, eletto dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le modalità previste per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale. Al revisore, si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 3».

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino alla data di scadenza dei collegi dei revisori di cui agli articoli 3 e 12, comma 6, del decreto ministeriale n. 615 del 1994, resta in carica il professionista più anziano iscritto al registro dei revisori contabili.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 settembre 2010

Il Ministro della giustizia
ALFANO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
GELMINI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 281

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato, con decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 23 marzo 1993, n. 84 Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale.):

«Art. 4 *(Norme regolamentari)*. — 1 . Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro per gli affari sociali, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3. Con il medesimo decreto sono disciplinati l'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine, l'istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.».

— Il decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, reca: «Regolamento recante norme relative, all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale.».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 12, del citato decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 *(Consiglio Nazionale)*. — 1. Il Consiglio nazionale è composto da quindici membri eletti tra gli iscritti negli albi regionali e interregionali [, dura in carica tre anni dalla proclamazione degli eletti e i componenti non sono eleggibili per più di due volte consecutive]. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere di un ordine regionale o interregionale.

2. Il Consiglio nazionale elegge, tra i suoi componenti, nella prima seduta, il presidente, vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) promuove e coordina le attività degli ordini regionali o interregionali dirette alla tutela della dignità e del prestigio della professione;

b) designa i rappresentanti dell'ordine in commissioni ed altri organismi nazionali ed internazionali;

c) esprime pareri su questioni di carattere generale che interessano la professione;

d) decide i ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini regionali o interregionali in ia elettorale e disciplinare o concernenti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo;

e) determina, con delibera approvata dal Ministero vigilante, il contributo annuale a carico degli iscritti negli albi e le relative modalità di riscossione;

f) provvede all'amministrazione del proprio patrimonio e redige annualmente la previsione spesa e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del collegio di cui all'art. 13.

3. Il presidente rappresenta l'ordine professionale nel suo complesso e ne convoca e presiede il Consiglio nazionale, formulando l'ordine del giorno.

4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno cinque consigli di ordini regionali o interregionali. Il presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti.

5. Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente, è approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale viene trasmessa a ciascun ordine regionale o interregionale.

6. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla gestione patrimoniale è attribuito ad un revisore dei conti iscritto nel registro dei revisori contabili, eletto dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le modalità previste per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale. Al revisore, si applica la disposizione di cui al comma 2, dell'art. 3.».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 12, comma 6, del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 si veda nelle note all'art. 2.

10G0204

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 2010.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010. (Ordinanza n. 3903).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7 ottobre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010;

Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni meteorologici, si sono verificati gravi eventi quali l'esondazione di numerosi corsi d'acqua con conseguenti allagamenti di centri abitati, movimenti franosi e fenomeni di dissesto
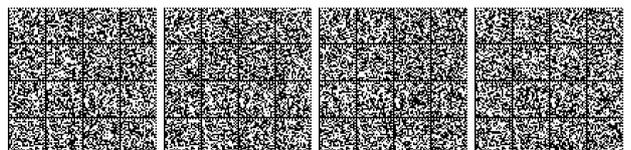
idraulico, danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati ed ai beni mobili nonché l'interruzione di collegamenti viari, ferroviari e aerei;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone colpite;

Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Ritenuto, quindi, necessario ed urgente disporre l'espletamento di iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria con nota del 14 ottobre 2010;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Liguria è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attività per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.

2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria competenza si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

3. Il Commissario delegato in particolare può provvedere all'approvazione e alla successiva realizzazione degli interventi previsti dal progetto preliminare di messa in sicurezza della parte terminale del torrente Chiaravagna, elaborato dal comune di Genova.

4. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza, ed all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 1. Il piano degli interventi, predisposto, secondo modalità definite dal Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli enti locali interessati, deve contenere:

a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle Amministrazione dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della presente ordinanza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi gli interventi di somma urgenza;

b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza necessari, nonché per l'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità, ivi compresi quelle di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonché per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica;

c) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

d) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili;

e) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati destinati ad abitazione principale;

f) la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali, definendo d'intesa con gli enti ordinariamente competenti le modalità per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati.

5. Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare le spese sostenute dai comuni per i primi interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, debitamente documentate.

6. Il Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali già interessati da altri eventi alluvionali.

7. Il Commissario delegato provvede a soddisfare i fabbisogni di cui al comma 4 nei imiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 7 nell'ambito delle risorse di cui all'art. 8.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dal-

la disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
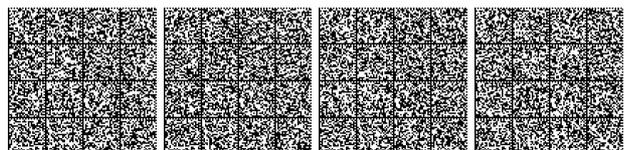
3. Fermo restando quanto stabilito al successivo comma 4, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà.

5. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a legislazione vigente.

2. Il Commissario delegato, sulla base delle risorse disponibili, è autorizzato a rimborsare le spese sostenute dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per i servizi di soccorso tecnico urgente svolti nel territorio delle province di Genova e Savona, debitamente documentate.

3. Al fine di assicurare il necessario supporto per il monitoraggio, la valutazione tecnica dell'evoluzione degli eventi calamitosi e la messa in sicurezza del territorio, il Commissario delegato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, è autorizzato ad avvalersi dei Centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4324 dell'11 settembre 2007, nonché a stipulare apposite convenzioni con gli ordini professionali, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 8.

4. Il Dipartimento della protezione civile assicurerà, ove richiesto, il necessario supporto al Commissario o ai soggetti attuatori, anche tramite l'attivazione dei Centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 11 settembre 2007, n. 4324, in particolare avvalendosi dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, del Dipartimento di scienza della Terra dell'Università di Firenze e della Fondazione CIMA.

5. Al fine di assicurare le attività di valutazione tecnica e di prevenzione non strutturale del rischio nonché la relativa pianificazione speditiva di protezione civile, nelle more della realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio residuo, il Commissario delegato può avvalersi di un apposito gruppo tecnico di supporto costituito da personale della Regione Liguria, delle Province e delle Prefetture - UTG - di Genova e Savona, dei Comuni interessati dagli eventi e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 si provvede a valere sul Fondo della protezione civile entro il limite massimo di € 250.000,00.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci e comunque senza oneri aggiuntivi per i comuni, è autorizzato ad erogare, nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito nella misura massima di € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
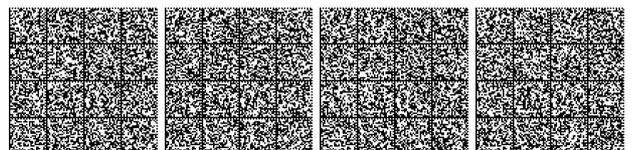
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci e comunque senza oneri aggiuntivi per i comuni, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre 12 mesi dall'ordinanza di sgombero.

Art. 5.

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza, è autorizzato ad erogare, anche per il tramite dei soggetti attuatori, contributi fino al 70 % e nel limite massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato è autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare la somma fino ad un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

2. Al fine di assicurare la ricostruzione di abitazioni principali realizzate in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutte o totalmente inagibili o la delocalizzazione delle stesse da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato il Commissario delegato è autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, a concedere, per il tramite dei comuni interessati, un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la demolizione e ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di una nuova unità abitativa nello stesso comune o in un altro comune, nel limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale attuativo 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq. Le modalità e le procedure per l'attuazione del presente comma sono definite dal Commissario delegato".

3. Il Commissario delegato è autorizzato a concedere un contributo a favore dei soggetti che abitano in locali sgomberati, fino ad un massimo dell'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, fino ad un massimo di 5.000,00 euro. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

4. È ammessa la cumulabilità fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.

5. È esclusa la cumulabilità dei contributi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 6.

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzato ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 2, ai soggetti interessati:

a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore al 50% del danno medesimo;

b) un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili;

c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attività e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. La sospensione dell'attività deve essere almeno di sei giorni lavorativi.

d) un contributo, fino ad un massimo di 10.000,00 euro, per beni mobili registrati distrutti o danneggiati, sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 3.500,00 euro, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.

2. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per importi superiori a 25.000,00 euro con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

3. Il Commissario delegato definisce, con propri provvedimenti, in termini di rigorosa perequazione e sulla base delle risorse disponibili, le tipologie di intervento, la disciplina generale dell'assegnazione ed erogazione dei contributi e della rendicontazione delle spese.

Art. 7.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dallo stesso nominati, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 8, 11, 13, 14, 15 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
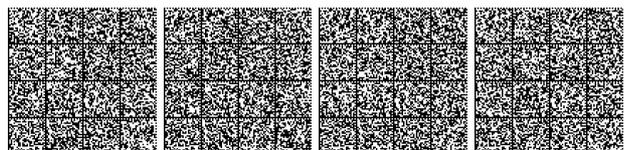
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153 e 241 e successive modificazioni;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 8, 14, 14 bis, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17 e successive modificazioni;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 articolo 191;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239a 253e 255, comma 1;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 8.

1. Per i primi interventi previsti dalla presente ordinanza, è stanziata la somma di 10.000.000,00 di euro da porre a carico del Fondo della protezione civile.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato.

3. Il Commissario delegato può utilizzare ulteriori ed eventuali, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali, economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile che saranno individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato e sottoposte all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, nonché ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.

4. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

5. Il Commissario delegato è altresì autorizzato a destinare fino al 30% delle risorse finanziarie disponibili, ai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 che hanno subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza.

Art. 9.

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010, i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano e Genova - Sestri Ponente, possono sospendere gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa in scadenza dal 4 ottobre al 15 dicembre 2010.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.

3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2011.

4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 10.

1. Nei confronti delle persone fisiche residenti e dei soggetti esercenti attività di impresa o professionale con domicilio fiscale o aventi sede operativa in immobili inagibili o comunque interdetti all'uso con ordinanze di sgombero adottate dai sindaci dei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano, Genova, nonché in favore dei soggetti occupati nelle medesime attività di impresa, come individuati dal competente Prefetto, sono sospesi dal 4 ottobre 2010 al 15 dicembre 2010 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti delle imposte IRPEG, IRES, IRPEF, IVA e IRAP scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. La sospensione di cui al comma 1 non opera relativamente agli adempimenti da porre in essere in qualità di sostituto d'imposta.

3. Esaurito il termine di sospensione i predetti contribuenti provvedono al pagamento delle imposte sospese.

4. I comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano, Genova possono esonerare i soggetti di cui al comma 1 dal pagamento dell'ICI fino al 31 dicembre 2010.

Art. 11.

1. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attività che il Commissario delegato e i soggetti attuatori dovranno svolgere con riferimento alla presente ordinanza, i medesimi soggetti sono autorizzati ad avvalersi di personale appartenente alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in posizione di comando o distacco nel limite massimo di quindici unità.

2. In favore del personale di cui al comma 1, delle regioni, dei comuni, delle province e degli Uffici territoriali di Governo, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle forze di Polizia direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, è corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

3. Ai dirigenti e al personale con incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità, appartenente alle Amministrazioni di cui al comma 2, a cui sono stati af-

fidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso mensile rapportato alla retribuzione di posizione in misura non superiore al 25% della medesima.
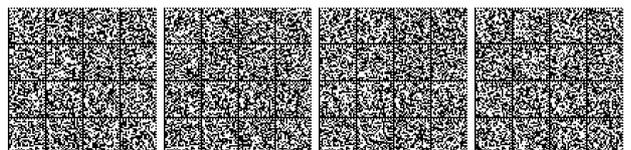
4. Il Commissario delegato provvede con propri provvedimenti alla determinazione e quantificazione dei compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 stabilendone limiti e procedure con oneri a carico dell'articolo 8 della presente ordinanza.

Art. 12.

1. Il Commissario delegato può disporre l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali litoidi e vegetali in esubero o già accumulati lungo i corsi d'acqua o spiaggiati, secondo le procedure previste dal comma 2 dell'art. 2.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato predispone anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi per il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità anche montana, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica e per la stabilizzazione dei versanti. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunità europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o società erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorità nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate e alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica. Il piano di interventi straordinari viene predisposto tenuto conto delle proposte formulate dai comuni e dalle province competenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A13367

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 ottobre 2010.

Rideterminazione del tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate sulle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici, la quale prevede all'art. l, che con decreto del Ministro dell'economia, viene fissato il tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere in una misura compresa tra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale;

Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 2010, n. 134, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 2010, che ha fissato nella misura dello 0,35% lordo il tasso d'interesse da corrispondere sulle predette contabilità speciali fruttifere a decorrere dal 1° maggio 2010;

Vista la nota DT 73531 del 21 settembre 2010 con la quale il dipartimento del Tesoro segnala la necessità di adeguare il tasso d'interesse sulle contabilità speciali fruttifere in relazione all'attuale livello dei tassi d'interesse di riferimento;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145,

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° settembre 2010 il tasso d'interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è determinato nella misura dello 0,60% lordo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2010

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

10A13329
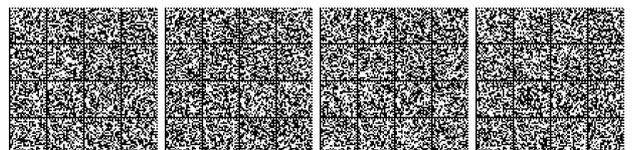
DECRETO 13 ottobre 2010.

Decadenza della società Globet S.r.l. dalla concessione n. 3221 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111, concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 3221 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della Globet s.r.l. nei locali siti in via della Fisica n. 15 - Fiano Romano (Roma);

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *d)*, delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;

Viste le note succedutesi in proseguo di tempo con le quali il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione fiscale, al pagamento di quanto dovuto;

Visto l'art. 16 dello schema di convenzione che stabilisce la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti di decadenza della concessione nel caso in cui si verifichino sospensioni o interruzioni non autorizzate delle attività di gioco;

Considerato che il concessionario in questione, dopo aver effettuato consecutivamente numerose chiusure non autorizzate, con nota prot. n. 46/2010 del 12 luglio 2010 ha manifestato la volontà di non proseguire l'attività di raccolta delle scommesse sportive relative alla concessione n. 3221;

Dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della convenzione di concessione n. 3221 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la società Globet S.r.l., con sede legale in via della Fisica n. 15 - Fiano Romano (Roma), con immediato distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2010

Il direttore: TAGLIAFERRI

10A13425

DECRETO 21 ottobre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea, con partecipazione a distanza, denominata «Il Caminetto di Natale On Line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;
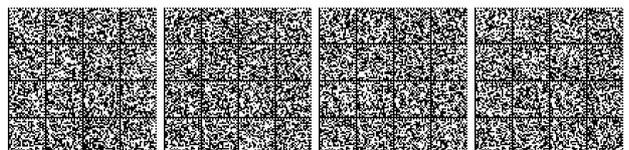
Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che nelle more dei provvedimenti attuativi di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88, la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza sarà effettuata secondo le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Il caminetto di Natale on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 3,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del Punto vendita a distanza è presente una «vetrina», sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Il caminetto di Natale on line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Il caminetto di Natale on line»);

il prezzo della giocata (euro 3,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

l'area di gioco costituita:

dall'immagine di un caminetto con decori natalizi da cui pendono sei calze, da un foglio di calendario che reca l'indicazione «DIC 25» e da una sezione contraddistinta dalla scritta «stai vincendo» al cui interno è presente l'indicazione dell'importo della vincita conseguita;

a sinistra dell'area di gioco è riportata una sintesi delle regole di gioco e la tabella recante l'indicazione delle combinazioni vincenti e dei relativi premi;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nello svelamento del contenuto delle calze e nella verifica dell'eventuale conseguimento del Bonus attribuito nel caso in cui si visualizzi l'immagine di «Babbo Natale» che scende dal caminetto;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «QUESTA VOLTA NON HAI VINTO»; in caso positivo con la frase «CONGRATULAZIONI! HAI VINTO» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

i loghi di AAMS;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Il caminetto di Natale on line», pari ad euro 200.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.
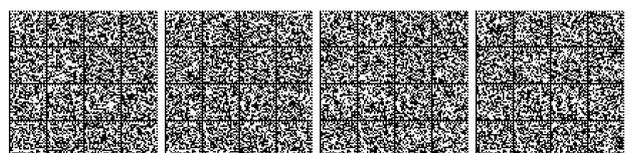
2. Si deve cliccare sulle calze per scoprire i dolcetti contenuti al loro interno. Se si trovano 3 dolcetti uguali si vince l'importo indicato nella seguente tabella:

3 caramelle: 5 €;

3 plum cake: 20 €;

3 torroncini: 100 €;

3 lecca-lecca: 1.000 €;

3 pupazzetti dolci: 50.000 €.

Si deve poi cliccare sul calendario che reca l'indicazione «DIC 25», per scoprire se si visualizza l'immagine di «Babbo Natale», che scende dal caminetto, che consente l'attribuzione del «Bonus». Il «Bonus», nel caso in cui non si sia verificata nessuna delle combinazioni vincenti sopra indicate, ossia non siano stati trovati tre dolcetti uguali come nella tabella sopra riportata, attribuisce una vincita pari a 3 euro, mentre, nel caso sia verificata una delle combinazioni vincenti sopra indicata, ossia siano stati trovati tre dolcetti uguali, aumenta la vincita secondo quanto indicato nella seguente tabella:

3 caramelle + Bonus: 10 €;

3 plum cake + Bonus: 50 €;

3 torroncini + Bonus: 500 €;

3 lecca-lecca + Bonus: 10.000 €;

3 pupazzetti dolci + Bonus: 200.000 €.

2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

attraverso il meccanismo di interazione descritto al precedente punto 1;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico di Lotterie nazionali s.r.l. il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 650.000 giocate erogabili.

La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 650.000 giocate, ammonta ad euro 1.443.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 78.000 premi di € 3,00;

n. 56.000 premi di € 5,00;

n. 18.000 premi di € 10,00;

n. 7.300 premi di € 20,00;

n. 3.500 premi di € 50,00;

n. 240 premi di € 100,00;

n. 150 premi di € 500,00;

n. 59 premi di € 1.000,00;

n. 2 premi di € 10.000,00;

n. 1 premio di € 50.000,00;

n. 1 premio di € 200.000,00.

Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate, che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 sono accreditate dal Punto vendita a distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Per le vincite di importo superiore a € 10.000,00 il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'ufficio premi di Lotterie nazionali S.r.l., viale del Campo Boario n. 56/D - 00154, Roma, mediante:

presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;

presentazione di un documento di identificazione in corso di validità;

comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo.

La richiesta di pagamento può essere presentata anche presso uno sportello di Intesa SanPaolo con le medesime modalità. In tal caso la Banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore a Lotterie nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.

3. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di Lotterie nazionali s.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2010
Ufficio di controllo Ministeri economicO-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 43

10A13424
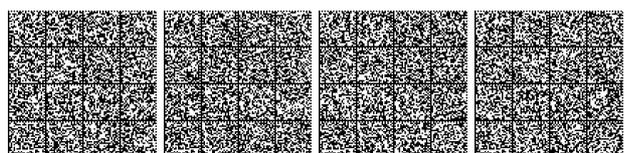
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Bernhard Flatscher, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale n. 81 del 23 settembre 2010; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Bernhard Flatscher;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esentato dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto è laureato ed abilitato in italiano quale lingua straniera;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto delle valutazioni espresse in sede di conferenza dei servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007;

Visto il decreto direttoriale datato 15 marzo 2007 (prot. n. 2580) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 4 agosto 2010 - prot. n. 455008 con la quale l'Intendenza scolastica tedesca di Bolzano ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (tirocinio di adattamento);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: «Magister der Philosophie» - indirizzo Romanistica, italiano - conseguito il 20 ottobre 2001 presso l'Università di Innsbruck (Austria);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums», per le materie lingua italiana, storia e scienze sociali, rilasciato dal «Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Lienz» in Lien (Austria) il 5 luglio 2002, posseduto dal cittadino austriaco, di madrelingua tedesca, Bernhard Flatscher, nato a Innsbruck, il 15 febbraio 1977, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

93/A-Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

98/A-Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A12404
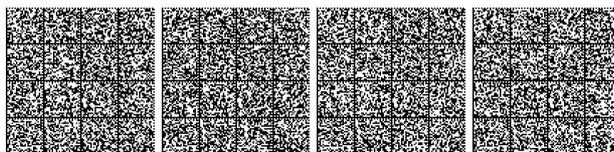
DECRETO 29 ottobre 2010.

Programma operativo nazionale ricerca e competitività 2007-2013, regioni della convergenza Campania, Puglia, Calabria, Sicilia. (Avviso - Asse I: Sostegno ai mutamenti strutturali - Obiettivo operativo: reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle regioni della convergenza - I azione: distretti di alta tecnologia e relative reti - II azione: laboratori pubblico-privati e relative reti). (Decreto n. 713/RIC)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, sulla riforma dell'organizzazione del Governo ex art. 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 4, comma 4;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge finanziaria del 24 dicembre 2007, n. 244» ed in particolare l'art. 1 che accorpa il Ministero dell'istruzione con il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. del 6 agosto 2008 «Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2009, n. 16, «Regolamento recante la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, «Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale» (*Gazzetta Ufficiale* 245 del 21 ottobre 2009) e in particolare l'Allegato 3 - Punto 3) che stabilisce che l'Autorità di gestione dei programmi operativi comunitari 2000-2006 e 2007-2013 è l'ufficio VII della direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca;

Visti i regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013;

Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato con delibera: CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 e con successiva decisione della Commissione europea n. 3329 del 13 luglio 2007;

Visti i Programmi operativi regionali (POR) FESR e FSE 2007-2013 delle quattro regioni della convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) previsti nell'ambito del QSN e adottati con rispettive decisioni della Commissione europea;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e competitività» 2007-2013 per le regioni della convergenza (di seguito PON R&*C)*, previsto dal QSN e adottato con decisione CE (2007) 6882 della Commissione europea del 21 dicembre 2007 (CCI: 2007IT161PO006), e cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione (FDR) per l'attuazione delle politiche comunitarie ex art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni;

Considerato che il PON R&C individua quale autorità di gestione prevista dal regolamento (CE) n. 1083/2006 e dal regolamento (CE) 1828/2006 il dirigente pro-tempore dell'ufficio VII della direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca del MIUR;

Considerato che il PON R&C individua quale organismo intermedio previsto dal regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modificazioni e integrazioni e dal regolamento (CE) n. 1828/2006 il dirigente pro-tempore della divisione V della DG per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico;

Visto che il Programma si articola in assi prioritari d'intervento e obiettivi operativi e che nell'ambito dell'asse I «Sostegno ai mutamenti strutturali» si colloca l'obiettivo operativo «Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle regioni della convergenza», che nell'ambito dell'asse II «Sostegno all'innovazione» si colloca l'obiettivo operativo «Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della società dell'informazione» e che nell'ambito dell'asse III «Assistenza tecnica e attività di accompagnamento» si colloca l'obiettivo operativo «Integrazioni programmatiche per il perseguimento di effetti di sistema» da perseguire anche con specifiche iniziative di osmosi nord/sud;
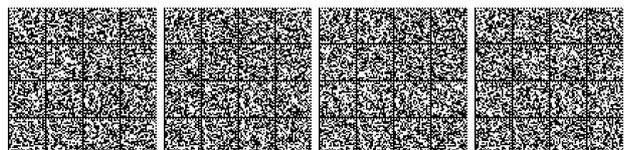
Visto che il PON R&C contempla un percorso attuativo degli interventi programmati fondato prioritariamente sulla stipula di appositi APQ o l'attivazione di altri strumenti della «governante» multi livello, al fine di rendere sinergici e complementari gli interventi cofinanziati dallo stesso PON e dai POR delle quattro regioni convergenza ed evitare ogni possibile sovrapposizione tra i due livelli di programmazione;

Considerato il lavoro istruttorio svolto dal MIUR e dalle quattro amministrazioni regionali, in coerenza con le indicazioni emerse nel comitato di sorveglianza del 7 maggio 2008, finalizzato all'individuazione dei fabbisogni e delle linee di indirizzo strategico da perseguire in materia di ricerca e innovazione nelle quattro regioni della convergenza in coerenza con gli obiettivi specifici e operativi del PON R&C;

Visto il protocollo d'intesa, siglato in data 25 giugno 2009, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e i presidenti delle regioni della convergenza, per l'attuazione del PON R&C;

Visto il primo comma dell'art. 3 del predetto protocollo nel quale è previsto che «per dare attuazione ai contenuti del protocollo d'intesa il MIUR e le regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia si impegnano alla definizione e relativa sottoscrizione di specifici Accordi di programma quadro (APQ), individuati quali principali strumenti operativi di attuazione del PON ricerca e competitività»;

Visti gli Accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti il 31 luglio 2009 tra il MIUR, il Ministero dello sviluppo economico - MiSE e tre delle regioni della convergenza (Calabria, Campania, Puglia), nonché gli ambiti/settori prioritari, le linee di intervento e gli strumenti operativi in essi richiamati;

Visto l'Accordo di programma quadro (APQ) sottoscritto in data 8 ottobre 2009 tra il MIUR, il Ministero dello sviluppo economico - MiSE e la regione Siciliana, nonché gli ambiti/settori prioritari, le linee di intervento e gli strumenti operativi in esso richiamati;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale D.M. 8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare il decreto ministeriale del 6 dicembre 2005, n. 3245/Ric. recante l'adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto ministeriale D.M. 2 gennaio 2008, recante «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 («Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297) alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (*Gazzetta Ufficiale* L 124 del 20 maggio 2003) che sostituisce la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;

Visto il decreto ministeriale del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese» (*Gazzetta Ufficiale* 238 del 12 ottobre 2005);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013 (GUCE serie C n. 54 del 4 marzo 2006);

Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI (GUCE serie C n. 194 del 18 agosto 2006);

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore - «de minimis» (GUCE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006), e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la comunicazione della CE n. 2006/C 323/01 sulla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla Ricerca & Sviluppo & Innovazione (GUCE del 30 dicembre 2006);

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (Aiuto di Stato n. 324/2007);

Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (GUUE serie C n. 82 del 1° aprile 2008);

Vista la comunicazione della commissione sull'applicazione degli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia (GUUE serie C n. 155 del 20 giugno 2008);

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GUCE serie L n. 214 del 9 agosto 2008);

Vista la legge 8 agosto 1985,n.443 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 24 agosto 1985) legge quadro per l'artigianato e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione MURST del 25 marzo 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1994) che individua i parchi scientifici e tecnologici del Mezzogiorno d'Italia;

Considerato opportuno procedere all'attuazione dell'azione I «Distretti di alta tecnologia e relative reti» e dell'azione II «Laboratori pubblico-privati e relative reti» previste nell'ambito dell'obiettivo operativo «Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle regioni della convergenza», attraverso le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1999;

Ritenuto necessario creare opportune sinergie ed integrazioni tra gli interventi dell'asse I e nello specifico per le azioni I e azione II;
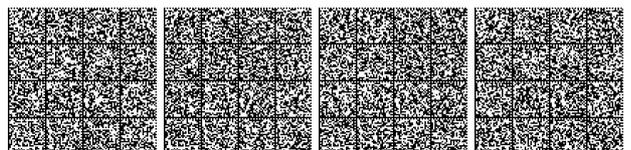
Considerato opportuno, ai fini della creazione o rafforzamento di reti, preliminarmente individuare, valorizzare e potenziare le esperienze aggregative già avviate e, in particolare, dei distretti ad alta tecnologia e dei laboratori pubblico-privati;

Vista la delibera CIPE dell'11 dicembre 2004, n. 81 che ha assegnato definitivamente l'importo di 140 milioni di euro per la realizzazione di azioni ed iniziative finalizzate all'attivazione di Distretti ad alta tecnologia nelle regioni del Mezzogiorno attraverso specifici accordi di programma;

Visto l'Accordo di programma quadro (APQ) sottoscritto in data 9 marzo 2005 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e la regione Campania per la realizzazione del distretto ad alta tecnologia «Ingegneria dei materiali compositi polimerici e strutture»;

Visto l'Accordo di programma quadro (APQ) sottoscritto in data 28 aprile 2005 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e la regione Puglia per la realizzazione di distretti ad alta tecnologia nei settori meccatronica, high tech, e biotecnologie (agroalimentare);

Visto il III atto integrativo dell'Accordo di programma quadro (APQ) in materia di «Ricerca» sottoscritto in data 27 novembre 2007 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e la regione Puglia per la realizzazione di un distretto ad alta tecnologia nel settore «Energia»;

Visto l'Accordo di programma quadro (APQ) sottoscritto in data 3 agosto 2005 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e la regione Calabria per la creazione di due distretti ad alta tecnologia nei settori della «logistica e trasformazione» e dei «beni culturali»;

Visto l'Accordo di programma quadro (APQ) sottoscritto in data 14 giugno 2005 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e la regione Sicilia per la realizzazione di distretti ad alta tecnologia nei settori agrobio e pesca ecocompatibile, trasporti navali e commerciali, micro e nanosistemi;

Vista la deliberazione n. 83 del 13 novembre 2003 del CIPE che al punto 2, nell'assegnare al MIUR l'importo complessivo di 900 milioni di euro, destina 240 milioni di euro al potenziamento di centri di ricerca pubblico-privati presenti nel mezzogiorno, con annesse attività di formazione;

Visto il decreto direttoriale n. 602 del 14 marzo 2005 «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione per la realizzazione e/o potenziamento di laboratori pubblico-privati nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2005;

Visti i laboratori pubblico-privati finanziati con le risorse di cui al decreto direttoriale n. 602/2005 attuato ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, nell'ambito delle regioni della convergenza;

Viste le risorse comunitarie (FESR) e nazionali (FDR) destinate per questi interventi nell'ambito del protocollo di intesa del 25 giugno 2009 e complessivamente pari a euro 915 milioni di euro;

Visto in particolare, l'art. 13 del predetto decreto ministeriale n. 593 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni che consente il ricorso alla procedura negoziale per la realizzazione di interventi di particolare interesse del Ministero;

Visti i criteri di selezione delle operazioni da cofinanziare sul PON R&C presentati nel comitato di sorveglianza del 7 maggio 2008 e approvati il 6 giugno 2008 con procedura scritta;

Viste le indicazioni formulate dal tavolo tecnico previsto dal citato protocollo di intesa, istituito con decreto ministeriale prot. 624/Ric del 22 ottobre 2009, in relazione alla linea di intervento n. 2 indicata negli APQ del 31 luglio 2009 e dell'8 ottobre 2009;

Visto il testo dell'avviso predisposto dall'autorità di gestione del PON R&C e trasmesso con nota n. 2831 del 26 ottobre 2010;

Ritenuto di poter procedere alla pubblicazione del suddetto avviso;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALE

Art. 1.

Finalità e oggetto dell'intervento

1. Il Programma operativo nazionale «Ricerca e competitività» 2007-2013 (di seguito «PON R&C») per le regioni della convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) dell'Unione europea e da risorse nazionali (Fondo di rotazione - *FDR)*, ricomprende, nell'ambito dell'asse I «Sostegno ai mutamenti strutturali», lo sviluppo di azioni denominate «Distretti di alta tecnologia e relative reti» e «Laboratori pubblico-privati e relative reti».

2. Per «Distretti ad alta tecnologia» si intendono aggregazioni su base territoriale di imprese, università ed istituzioni di ricerca, guidate da uno specifico organo di governo, focalizzate su un numero definito e limitato di aree scientifico-tecnologiche strategiche, idonee a sviluppare e consolidare la competitività dei territori di riferimento e raccordate con insediamenti di eccellenza esistenti in altre aree territoriali del paese.

3. I «Laboratori pubblico-privati» costituiscono un insieme integrato e organico di attività di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale, che contempla la partecipazione congiunta di atenei, imprese ed enti pubblici di ricerca per il perseguimento di obiettivi scientifico-tecnologici sia di breve-medio periodo sia di medio-lungo periodo.

4. Il Protocollo di intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito «MIUR») e le 4 regioni della convergenza del 25 giugno 2009, e i successivi Accordi di programma quadro (APQ), hanno destinato, a tale scopo, risorse finanziarie, tra quelle di competenza del MIUR, complessivamente pari 915 milioni di euro, finalizzate sia al potenziamento delle migliori esperienze esistenti, sia al sostegno di nuove esperienze.

5. Il MIUR, ai fini della migliore attuazione complessiva delle azioni descritte, intende preliminarmente individuare i migliori modelli di aggregazione pubblico-privata esistenti sui predetti territori, valorizzandoli e/o potenziandoli, attraverso interventi a sostegno di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, nonché di connesse attività di formazione per la creazione di una massa critica di capitale umano con profilo scientifico-tecnologico ed attitudini imprenditoriali idonee a favorire i mutamenti tecnologici ed economici delle regioni della convergenza.

6. Con il decreto ministeriale prot. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca e competitività 2007-2013» regioni convergenza asse I - Sostegno ai mutamenti strutturali obiettivo operativo: aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori. Azione: interventi di sostegno della ricerca industriale», il MIUR ha inteso sviluppare interventi finalizzati a sostenere, nel breve-medio periodo, la competitività e la crescita di capacità innovative di ben definiti settori produttivi, localizzati nelle regioni della convergenza.

7. L'attuale «Avviso», rivolto allo sviluppo/potenziamento dei distretti ad alta tecnologia e dei laboratori pubblico-privato esistenti, nonché alla creazione di nuovi distretti ad alta tecnologia e/o nuove aggregazioni vuole invece avere una chiara distintività e specificità.

8. Le dinamiche del cambiamento tecnologico, la rapida evoluzione e convergenza delle tecnologie abilitanti (tra le altre, le tecnologie genetiche, le tecnologie dei materiali, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le tecnologie connesse al funzionamento del cervello, le tecnologie per l'energia e per l'ambiente) dischiudono nuove opportunità per il mercato e la società, in termini di nuovi prodotti, nuovi servizi, nuovi mercati, nuovi settori produttivi, diverse modalità di organizzazione della produzione, delle istituzioni, dei servizi sociali ed in particolare della pubblica amministrazione.

9. Per valorizzare questi spazi di opportunità e quindi il loro impatto sulla «mutazione strutturale» dei sistemi economici delle regioni della convergenza, auspicata come obiettivo di fondo del PON R&C, assumono rilevanza le operazioni strategiche inter-istituzionali (imprese, università, enti pubblici di ricerca) con valenza interdisciplinare ed internazionale, finalizzate ad integrare ricerca-formazione-innovazione.

10. I distretti ad alta tecnologia, i laboratori pubblico-privati e eventuali nuove aggregazioni pubblico-private debbono pertanto concorrere a realizzare sistemi integrati e coerenti di «ricerca-formazione-innovazione» da identificare come propulsori della crescita economica sostenibile delle regioni della convergenza.

11. I distretti ad alta tecnologia, inglobando e/o collegandosi ai laboratori pubblico-privati, nonché stabilendo e valorizzando possibili connessioni con analoghe esperienze esistenti al di fuori delle regioni della convergenza, attraverso progetti di ricerca interdisciplinari connessi alle tecnologie abilitanti e attraverso pratiche lavorative eccellenti ed approfondimenti teorici, debbono sviluppare una massa critica di competenze interdisciplinari, capacità innovative e creare l'imprenditorialità emergente dai saperi scientifici e tecnologici (start-up, spin-off di ricerca).

12. Negli ultimi anni il MIUR, attraverso l'utilizzo di risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) a tale scopo assegnate dal CIPE, e in accordo con le amministrazioni delle regioni della convergenza, ha favorito la nascita di una serie di distretti ad alta tecnologia e di laboratori pubblico-privati, anche finanziando, secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, una pluralità di progetti di ricerca industriale (comprensivi di attività di sviluppo sperimentale e di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca), tuttora in corso di svolgimento.

13. Gli interventi contemplati nel presente avviso si rivolgono sia al potenziamento e all'eventuale completamento di quanto avviato, d'intesa con le regioni della convergenza, in questi ultimi anni, sia alla creazione di nuovi distretti ad alta tecnologia e/o nuove aggregazioni pubblico-private, secondo quanto concordato con le amministrazioni regionali, in modo da integrare le azioni con le linee di sviluppo strategico degli enti stessi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, e ai sensi delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e successive modificazioni e integrazioni, s'intende per:

Distretto ad alta tecnologia: aggregazione su base territoriale di imprese, università ed istituzioni di ricerca, guidata da uno specifico organo di governo, focalizzata su un numero definito e limitato di aree scientifico-tecnologiche strategiche, idonea a sviluppare e consolidare la competitività dei territori di riferimento e raccordata con insediamenti di eccellenza esistenti in altre aree territoriali del paese.
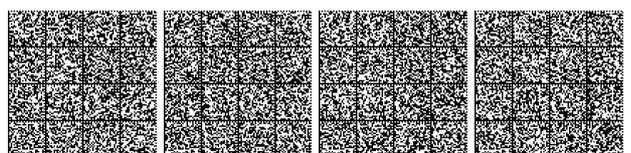
Laboratorio pubblico-privato: un insieme integrato e organico di attività di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale, che contempla la partecipazione congiunta di atenei, imprese ed enti pubblici di ricerca per il perseguimento di obiettivi scientifico-tecnologici sia di breve-medio periodo sia di medio-lungo periodo.

Piano di sviluppo strategico: un documento programmatico, di durata almeno quinquennale, illustrativo dei risultati perseguiti e conseguiti, degli aspetti istituzionali e organizzativi, delle linee di azione, degli obiettivi del distretto ad alta tecnologia esistente e/o del laboratorio pubblico-privato esistente.

Studio di fattibilità: un documento programmatico volto alla definizione degli obiettivi, delle tematiche specifiche, e delle linee di azione per la costituzione e della relativa messa in rete, nei settori prioritari indicati nei relativi APQ, di nuovi distretti ad alta tecnologia e/o di nuove aggregazioni pubblico-private.

Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche.

Sviluppo sperimentale: attività consistenti nell'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Possono, altresì, ricomprendersi attività di produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si ricomprendono le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

Organismi di ricerca: soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento, che rispondono a tutti i seguenti requisiti:

la principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;

tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;

le imprese in grado di esercitare influenza su tali soggetti, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo, né ai risultati prodotti.

Piccole e medie imprese (PMI): le imprese di piccole e medie dimensioni che rientrano nei parametri stabiliti nel decreto ministeriale del 6 dicembre 2005 n. 3245/Ric recante l'adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593/2000.

Grandi imprese (GI): tutte le imprese che non rientrano nella categoria di cui al precedente paragrafo.

TITOLO II

SVILUPPO/POTENZIAMENTO DI DISTRETTI AD ALTA TECNOLOGIA E DI LABORATORI PUBBLICO/PRIVATI

Art. 3.

Sviluppo/potenziamento di distretti ad alta tecnologia e di laboratori pubblico-privati

1. Con il presente avviso, il MIUR si pone l'obiettivo di individuare e potenziare le migliori tra le esperienze esistenti, valorizzando le connessioni tra queste e/o con altre aggregazioni di tipo pubblico-privato attive nelle regioni della convergenza e nell'intero territorio nazionale, favorendo in tal modo la presenza nelle regioni predette di competenze scientifico-tecnologiche di eccellenza e integrate tra soggetti pubblici e privati, concentrate su ambiti tecnologici idonei a garantire una crescita competitiva e strutturale del quadro sociale, economico e industriale del territorio.

2. In particolare, qui di seguito si riporta l'elenco analitico dei distretti ad alta tecnologia e dei laboratori pubblico-privati esistenti:
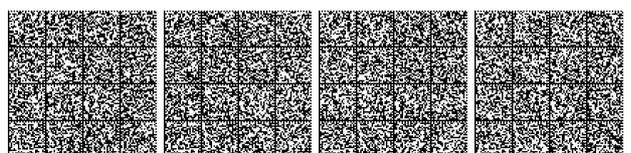
Distretti

Distretto tecnologico	**Soggetti attuatori**	**Regione di riferimento**	**Strumento di attivazione**
Logistica e della Trasformazione	Logistica Ricerca e Sviluppo S.c.ar.l.	Calabria	APQ del 3.8.2005
Beni culturali	Cultura e Innovazione S.c.ar.l.	Calabria	APQ del 3.8.2005
Ingegneria dei Materiali Compositi Polimerici e Strutture	IMAST S.c.ar.l.	Campania	APQ del 9.3.2005
High-Tech	DHITECH S.c.ar.l.	Puglia	APQ del 28.4.2005
Agroalimentare	D.A.Re. D. Agroalimentare Regionale s.c.ar.l.	Puglia	APQ del 28.4.2005
Meccatronica	Consorzio MEDIS	Puglia	APQ del 28.4.2005
Alta tecnologia in materia di risparmio ed efficienza energetica	Di.T.N.E.s.c.r.l.	Puglia	III atto integrativo APQ 28.4.2005
AgroBio e Pesca Ecocompatibile	D.T. AgroBio e Pesca Ecocompatibile	Sicilia	APQ del 14.6.2005
Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto	Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto	Sicilia	APQ del 14.6.2005
Micro e Nano Sistemi e Potenziamento infrastrutture e Laboratori	D.T.Micro e Nano Sistemi e Potenziamento infrastrutture e Laboratori	Sicilia	APQ del 14.6.2005

Laboratori pubblico/privati

Laboratorio pubblico-privato	**Soggetti attuatori**	**Regione di riferimento**	**Strumento di attivazione**
Laboratorio di genomica per l'innovazione e la valorizzazione della filiera pomodoro	CNR - IGV Sezione Portici;- ARTERRA Bioscence Srl - La Semiorto Sementi Srl - Lodato Gennaro and C. Spa - Università degli Studi di Napoli Federico II - Dip. di Scienze del Suolo, delle Piante, dell'Ambiente e delle produzioni animali	Campania	Art.12 DM 593/00
Imaging non invasivo per diagnostica morfo-funzionale avanzata	Cini - Consorzio Universitario Nazionale per l`Informatica Unità di ricerca Napoli e Salerno - Esaote Spa - S.d.n. Spa - CNR IBB - CNR ICAR - Università degli Studi di Napoli 2 Dip. Medico "Magrassi Lanzara" - Elesta S.r.l. (ex I.A.L.T.) - CNR IFC - Università del Salento ISUFI - Consorzio CRIAI - Softeco Sismat Spa	Campania	Art.12 DM 593/00

Laboratorio pubblico-privato	**Soggetti attuatori**	**Regione di riferimento**	**Strumento di attivazione**
ELIOSLAB - Laboratorio di Ricerca per le Tecnologie Solari ad Alta Temperatura	ENEA - ANGELANTONI INDUSTRIE Spa - CRIS - Università degli Studi Napoli 2 Dip. Ingegneria Aerospaziali e Meccanica Applicata - Università degli Studi di Napoli Federico II Dip.to energetica	Campania	Art.12 DM 593/00
TRIPODE –	Imast S.c.a.r.l. - ENEA - Università degli Studi di Salerno Dip. Ing Informazione e Ing. Elettrica	Campania	Art.12 DM 593/00
Progettazione Integrata di componenti multifunzionali per applicazioni in sistemi del settore ferrotranviario e dei vettori di medie dimensioni, associata alla realizzazione di speciali "facilities" per prove e qualificazioni di materiali in condizioni di fiamma – PIROS	Imast S.c.a.r.l. - AnsaldoBreda Spa – Campec	Campania	Art.12 DM 593/00
Studio per lo sviluppo, la caratterizzazione e l'efficacia di un nuovo preparato ad azione anti-infettiva a base di anticorpi contro antigeni del virus dell'epatite C (HCV)	Kedrion s.p.a. (ex Hardis S.p.A.) - CNR IBB - Stazione Zoologica A. Dohrn - Università degli Studi di Napoli Federico II Dip. di Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare	Campania	Art.12 DM 593/00
Test X Transport	Università degli Studi di Napoli Federico II Dip. Ingegneria dei Trasporti - Consorzio Tecnologis - Firema Trasporti - Piaggio Aero Industries Spa	Campania	Art.12 DM 593/00
Sviluppo di una piattaforma tecnologica per la valutazione dell'efficacia dei farmaci antinfiammatori ed antineoplastici mediante modelli cellulari ed animali	CNR Istituto di endocrinologia ed oncologia sperimentale - CNR IBB - Stazione Zoologica A. Dohrn - Tecnogen Scpa -	Campania	Art.12 DM 593/00
COSMIC: Centro di ricerca sui sistemi Open Source per le applicazioni ed i Servizi MIssion Critical	Selex Sistemi Integrati S.p.A. - CINI - CRIAI - Università degli Studi di Napoli Federico II Dip. Informatica e Sistemistica	Campania	Art.12 DM 593/00

Laboratorio pubblico-privato	**Soggetti attuatori**	**Regione di riferimento**	**Strumento di attivazione**
Piattaforma e-business innovativa per una soluzione tecnologica sistemica quale integratore dei servizi nei settori: turismo, beni culturali, agro-alimentare	IBM Italia Spa - CNR IRAT - Anicav Servizi Srl (ex Conserve Servizi Srl) - FOX BIT Srl - Upteam Holding Spa (ex Sistemi Televisivi Telematici Spa) - Università degli Studi di Napoli La Parthenope Dip. di Studi Aziendali - Università degli Studi di Salerno Dip.Ingegneria dell'Informatica ed Ingegneria Elettrica	Campania	Art.12 DM 593/00
Laboratorio pubblico privato per lo sviluppo di strumenti bio -informatici integrati per la genomica, la trascrittomica e la proteomica (LAB GTP)	Consorzio per lo Studio e l'Applicazione della Bio-Informatica alla Genomica - CNR Ist. Calcolo Reti Alte Prestazioni - Università degli studi di Roma La Sapienza Dip. Medicina Sper. e Patologie	Campania	Art.12 DM 593/00
Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie di processo e dimostratori di circuiti elettronici ad alte prestazioni a basso costo di fabbricazione realizzati su substrati plastici	STMicroelectronics S.r.l. - C.N.R. - IMM Istituto per la Microelettronica e Microsistemi - Consorzio Catania Ricerche - Consorzio mediterraneo universitario per lo spin off nelle alte tecnologie - Università degli studi di Catania	Sicilia	Art.12 DM 593/00
Generazione di una piattaforma tecnologica finalizzata allo studio degli effetti dei farmaci antineoplastici e alla determinazione della loro potenziale efficacia come agenti neuro protettivi	Wyeth Lederle Spa - CNR IBB	Sicilia	Art.12 DM 593/00
Realizzazione di un Laboratorio integrato per lo sviluppo di attrezzature avanzate e nuovi processi per la produzione di wafer di Carburo di Silicio (SiC)	E.t.c. epitaxial technology center s.r.l. - NU.M.I.D.I.A. Srl - CNR IMM - Università degli Studi di Roma La Sapienza Centro Univ. Per la Formazione Internazionale -	Sicilia	Art.12 DM 593/00
Laboratorio di tecnologie oncologiche HSR-GIGLIO	Laboratorio di tecnologie oncologiche hsr-giglio soc. cons. a r. l.	Sicilia	Art.12 DM 593/00

Laboratorio pubblico-privato	**Soggetti attuatori**	**Regione di riferimento**	**Strumento di attivazione**
Laboratorio di tecnologie oncologiche. Modello di diagnostica molecolare integrata e terapia mirata non farmacologica nel tumore della mammella (Breast Unit) e in neurooncologia (Brain Unit)	HSR Giglio soc. cons a.r.l. Università degli Studi di Messina	Sicilia	Art. 13 DM 593/00
Laboratorio di tecnologie oncologiche_Studio di strategie terapeutiche mediche innovative guidate da imaging molecolare e proteogenomica: applicazione in oncologia e neurologia	Laboratorio di tecnologie oncologiche hsr giglio soc. cons a.r.l.- Università degli Studi di Messina - Facoltà di Medicina e Chirurgia	Sicilia	Art. 13 DM 593/00
TEXTRA - Tecnologie e materiali innovativi per l'industria dei mezzi di trasporto	Consorzio CETMA - AVIO Spa - Consorzio Calef - ENEA - MER MEC Spa - Politecnico Milano Dip. Meccanica - Rodriquez Cantieri Navali Spa - Salver Spa - Università degli Studi di Lecce	Puglia	Art.12 DM 593/00
Laboratorio di GENomica per caratteri di importanza AGROnomica in frumento duro: identificazione di geni utili, analisi funzionale e selezione assistita con marcatori molecolari per lo sviluppo della filiera sementiera nazionale (AGRO-GEN)	C.r.a. Centro di ricerca per la cerealicoltura, sezione di Foggia - CNR IGV - CO.S.E.ME. Srl - Consorzio dei Produttori di cereali della provincia di Foggia - CNR ISPA - Metapontum Agrobios - Università degli Studi di Bari DIBCA - Università degli studi di Foggia - Università del Salento DSTBA	Puglia	Art.12 DM 593/00
Laboratorio di Bioinformatica per la Biodiversità Molecolare	IBM Italia S.p.A. - CNR ISPA - CNR ITB - Università degli Studi di Napoli Federico II Dip. Endocrinologia ed Oncologia - Università Telematica G. Marconi - Università degli Studi di Bari Dip. Informatica - Università degli Studi di Bari Fac. Scienze Biotecnologiche	Puglia	Art.12 DM 593/00

Laboratorio pubblico-privato	Soggetti attuatori	Regione di riferimento	Strumento di attivazione
Progetto di un laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie innovative nel campo della generazione diffusa di potenza elettrica da fonte solare (SOLAR)	Università del Salento EBMS ISUFI - CNR IMM - COG di Colucci & G. Srl - Politecnico di Bari Dip. Elettrotecnica ed Elettromeccanica - SHAP Spa - STC Srl - TCT Srl - TURBODEN Srl - COSTRUZIONI SOLARI SRL - Università degli Studi di Catania D.I.I.M.	Puglia	Art.12 DM 593/00
HI-TECH PRODUSYSTEMS - Sistemi di Produzione ad alto valore aggiunto, research based, per la competitività e sostenibilità dei Beni Strumentali Italiani nel mercato globale	Sintesi SpA	Puglia	Art.12 DM 593/00
Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di processi e prodotti innovativi nel settore dei farmaci antinfettivi (Laboratorio Interdisciplinare Farmaci Antinfettivi: LIFA)	Sanofi Aventis S.p.A. - CNR IBB - Università degli Studi Napoli 2 Dip. Medicina Sperimentale - Università degli Studi di Bari Dip. Biochimica Medica, Biologia Medica e Fisica Medica - Università degli Studi di Bari Dip. Farma-Biologico - Università del Salento Dip. di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali	Puglia	Art.12 DM 593/00
X-Net.Lab - "Extended-Net.Lab"	Engineering Ingegneria Informatica Spa- Avio Spa - Università del Salento EBMS ISUFI	Puglia	Art.12 DM 593/00
OpenKnowTech: Laboratorio di Tecnologie per la Integrazione, Gestione e Distribuzione di Dati, Processi e Conoscenze	Università della Calabria Dipartimento di elettronica informatica e sistemistica - Exeura Srl - Herzum Software Solutions Center Srl - ID Technology - Orangee Srl - CNR ICAR - Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni -	Calabria	Art.12 DM 593/00

3. Ai fini di cui al comma 1, il MIUR intende, per lo sviluppo/potenziamento di distretti ad alta tecnologia e dei laboratori pubblico/privati esistenti, invitare i relativi soggetti attuatori a presentare specifici e articolati piani di sviluppo strategico dell'aggregazione, unitamente a specifici progetti di ricerca, sviluppo e formazione, caratterizzati dal forte riferimento all'impiego di tecnologie abilitanti pervasive, con la finalità di potenziare le aggregazioni più idonee a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di mutamento strutturale previsti, in tale ambito, dal PON R&C, e al raggiungimento dell'obiettivo specifico di promuovere mutamenti strutturali nelle regioni della convergenza così come definito dal richiamato PON R&C.

Art. 4.

Soggetti ammissibili

1. Il presente avviso è rivolto ai soggetti attuatori di ciascuno dei distretti ad alta tecnologia e dei laboratori pubblico-privati esistenti (i «Soggetti attuatori»), che debbono presentarsi nella composizione indicata all'art. 3 del presente decreto e costituiti in forma associata avente valore legale, sia contrattuale sia societaria, fermo restando comunque il rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni, indicando espressamente, secondo le modalità riportate nella modulistica, il soggetto capofila che assumerà la funzione di coordinamento dei progetti e di interfaccia con il MIUR per ogni adempimento burocratico-amministrativo previsto in attuazione del progetto, riguardante il complesso dei partner, ferma restando la responsabilità individuale e solidale in capo a ciascuno dei singoli soggetti.

2. I soggetti attuatori debbono assumere l'impegno a mantenere la forma associata, nonché una stabile organizzazione nelle regioni della convergenza, per almeno cinque anni dal termine effettivo di conclusione dei progetti di cui al successivo comma 5 del presente articolo.

3. Eventuali modifiche già intervenute della composizione di cui al precedente comma 1 del presente articolo dovranno essere esplicitamente e dettagliatamente descritte in sede di domanda.

4. I soggetti attuatori debbono presentare, secondo le modalità e i tempi indicati al successivo art. 10, un Piano di sviluppo strategico (il «Piano») del distretto ad alta tecnologia e del laboratorio pubblico-privato, di durata almeno quinquennale, contenente le informazioni indicate all'art. 5 del presente avviso.

5. Unitamente al piano, i soggetti attuatori debbono presentare almeno n. 2 (due) progetti di ricerca industriale (anche eventualmente riuniti in forma di «costellazione»), comprensivi di attività di sviluppo sperimentale e di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, secondo le caratteristiche indicate all'art. 6 del presente avviso.

6. Allo scopo di favorire la presenza nelle regioni della convergenza di aggregazioni di maggiore consistenza e qualità, ciascuno dei soggetti attuatori può presentare i piani e i progetti anche congiuntamente con uno o più degli altri soggetti attuatori indicati, e/o con altre aggregazioni di tipo pubblico-privato attive nelle regioni della convergenza e comunque costituite in forma associata avente valore legale, sia contrattuale sia societaria.

Le aggregazioni diverse dai soggetti attuatori di cui al precedente comma 1 sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione nelle regioni della convergenza e siano costituite nel rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti al riguardo all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Nei casi di cui al comma 6 del presente articolo, tutti i soggetti proponenti debbono assumere l'impegno a costituirsi, prima dell'avvio delle attività progettuali, in forma associata avente valore legale, sia contrattuale sia societaria, e comunque nel rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti al riguardo all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Debbono altresì assumere l'impegno a mantenere una forma associata, nonché una stabile organizzazione nelle regioni della convergenza, per almeno cinque anni dal termine effettivo di conclusione dei progetti di cui al precedente comma 5.

8. La partecipazione diretta dei soggetti attuatori indicati al precedente comma 1 non può essere inferiore al 70% del totale, con riferimento sia alle forme associate di cui al comma 7 del presente articolo, sia alle attività progettuali di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 5.

Caratteristiche del piano di sviluppo strategico

1. I soggetti attuatori di cui all'art. 4 del presente avviso debbono presentare un piano di sviluppo strategico (il «Piano») del distretto ad alta tecnologia e/o del laboratorio pubblico-privato al quale si riferisce la proposta progettuale.

2. Il piano, che deve avere una durata almeno quinquennale, deve mettere in luce la combinazione di processi ed azioni che rendano possibile l'acquisizione di conoscenze e tecnologie avanzate su scala globale e il conseguente radicamento di tali asset, attraverso la loro adozione e sfruttamento, nell'ambito della dimensione locale.

3. Il piano deve essere caratterizzato da elevato dinamismo, flessibilità e capacità di rispondere alle esigenze emergenti nei settori di riferimento.

4. Per quanto riguarda il distretto ad alta tecnologia, il piano deve evidenziare come il distretto intenda facilitare ed accelerare i processi inerenti i mutamenti strutturali nell'economia della regione della convergenza nella quale esso è localizzato, caratterizzandosi quindi per le capacità di:

identificare puntualmente i risultati di ricerca industriale perseguiti e sinora conseguiti, valorizzandone gli impatti industriali, socio-economici, occupazionali, sul territorio e sul settore di riferimento, nonché i collegamenti nazionali e internazionali generatisi;
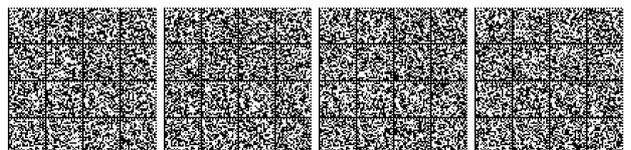
valorizzare programmi strategici di ricerca, di sviluppo tecnologico e innovazione, coerenti con le agende strategiche di riferimento a livello europeo e globale, ed in linea con i programmi di sviluppo e innovazione nazionali ed internazionali;

operare in modo focalizzato su un numero definito e limitato di tematiche tecnologiche trasversali, che siano in grado di consolidare la competitività dei territori di riferimento, nonché promuovere e rafforzare le sinergie tra politiche e strumenti di valorizzazione della ricerca e innovazione regionali, nazionali e comunitari;

favorire soluzioni a problematiche di filiera/settore, anche attraverso lo sviluppo e il potenziamento di reti meta-distrettuali;

favorire processi di internazionalizzazione, migliorare la capacità di attrazione di investimenti e talenti, creando le condizioni per la nascita e l'avvio iniziale di start up e di spin off di ricerca, con l'obiettivo di raggiungere una maggiore competitività a livello internazionale, ed una maggiore capacità di realizzare sinergie tra settori industriali diversi sulle stesse tipologie tecnologiche;

focalizzare il ruolo dei distretti e delle relative reti a supporto delle politiche nazionali e regionali della ricerca, al fine di favorire una stabile connessione tra ambiti, politiche, interventi e strumenti di carattere nazionale e regionale;

promuovere una visione strategica del distretto ad alta tecnologia, anche avvalendosi dello strumento delle piattaforme tecnologiche nazionali, orientata verso lo sviluppo, e collegarla il più possibile alle frontiere tecnologiche più avanzate;

attrarre capitale e finanza privata anche attraverso la maggiore capacità di deals flow permessi dalla rete, mirando a ridurre nel tempo la percentuale di finanza pubblica, e ad assicurare l'autosostenibilità di lungo termine;

ricorrere opportunamente alla qualità scientifica e industriale complessiva della compagine societaria del distretto ad alta tecnologia che deve assumere una configurazione giuridica definita, con un ruolo nei relativi organi decisionali attribuito alle amministrazioni coinvolte e con organi di valutazione indipendente, con una organizzazione dedicata e risorse specificatamente assegnate, in grado di offrire anche il servizio in rete per favorire i rapporti trans-regionali;

definire una strategia per la valorizzazione dei laboratori, le strutture di ricerca e gli asset strategici dei soci ripensandone il funzionamento su scala trans-nazionale ed in un'ottica di rete.

5. Per quanto riguarda i laboratori pubblico-privati, il piano deve caratterizzarsi per la capacità di:

valorizzare i risultati e i vantaggi conseguiti in virtù della collaborazione pubblico-privato, identificando puntualmente i risultati di ricerca industriale perseguiti e sinora conseguiti, e valorizzandone gli impatti industriali, socio-economici, occupazionali, sul territorio e sul settore di riferimento, nonché i collegamenti nazionali e internazionali generatisi;

ottimizzare lo sfruttamento della qualità, diversità e la massa critica delle competenze sviluppate e consolidate;

valorizzare il risultato del potenziamento delle infrastrutture a supporto di processi di ricerca, sviluppo ed innovazione;

definire specifiche azioni per il supporto e l'incubazione alla creazione di start up e spin off innovativi;

creare connessioni e sistemi di rete con altri laboratori similari o altri poli di eccellenza pubblici, privati o pubblico-privato operanti nelle regioni della convergenza, a livello nazionale o internazionale, anche al fine di favorire soluzioni a problematiche di filiera/settore;

definire i modelli organizzativi del laboratorio e descrivere le forme di governance attuate o previste per il futuro;

definire una strategia volta al coinvolgimento di nuovi soggetti pubblici e privati nell'ambito del laboratorio e alla connessione maturate o in via definizione con i distretti ad alta tecnologia;

avviare processi di internazionalizzazione delle attività di ricerca, sviluppo ed industrializzazione sia verso paesi in via di sviluppo sia in realtà industriali avanzate.

Art. 6.

Caratteristiche dei progetti

1. I progetti debbono prevedere lo sviluppo di attività di ricerca industriale e di connesse attività di formazione di ricercatori e/o tecnici di ricerca. Le attività di ricerca dovranno ricomprendere attività di sviluppo sperimentale per un importo inferiore al totale dei costi preventivati e ritenuti ammissibili per le attività di ricerca industriale.

2. I soggetti attuatori debbono presentare almeno n. 2 (due) progetti, anche eventualmente inquadrati in una strategia di sviluppo di settore/filiera («costellazione di progetti»), coerenti con i contenuti del piano. I predetti progetti debbono, comunque, caratterizzarsi per autonomia funzionale e autoconsistenza delle attività e degli obiettivi di ricerca dichiarati e saranno, pertanto, valutati singolarmente.

Nel caso in cui il MIUR dovesse accertare la sussistenza di elementi che riconducano i progetti alle caratteristiche dei grandi progetti, così come individuate dagli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modificazioni e integrazioni, gli stessi saranno esclusi dal cofinanziamento.

3. In considerazione della rilevanza dei progetti di cui al presente articolo per lo sviluppo di settori/filiere, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici e realizzativi dichiarati, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico (Organismo intermedio) ad essi può essere altresì riconosciuta una priorità nell'eventuale successivo accesso a programmi per la realizzazione di investimenti produttivi, diretti a favorire lo sviluppo di filiere e/o di poli di specializzazione, ovvero il riposizionamento competitivo delle originarie specializzazioni delle imprese in termini di prodotto/mercato, in coerenza con l'obiettivo operativo «Rafforzamento del sistema produttivo» del PON R&C e le azioni previste.
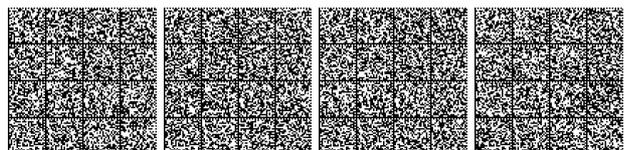
4. I progetti, elaborati sulla base della modulistica prevista in allegato al decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni e attualizzata sulla base delle disposizioni del PON R&C e del presente avviso, debbono evidenziare in particolare i seguenti elementi:

a) sintesi del progetto, da elaborare anche in lingua inglese, che evidenzi i risultati attesi in termini di innovazione dei processi, nuove formulazioni, prodotti/servizi innovativi attesi, correlati al mercato di riferimento;

b) obiettivo generale del progetto, evidenziandone gli elementi di coerenza con il piano, con le strategie del PON R&C, d'integrazione con le politiche regionali in materia di ricerca e innovazione, di rispetto dei principi orizzontali;

c) articolazione complessiva del progetto in attività di ricerca industriale, attività di sviluppo sperimentale e attività di formazione di capitale umano, evidenziandone gli elementi di organicità e coerenza;

d) attività previste per il raggiungimento di ciascun obiettivo realizzativo e relativa localizzazione nel territorio delle regioni della convergenza;

e) l'impegno dei singoli co-proponenti e di eventuali soggetti terzi (per attività di consulenza o servizi equivalenti, ai sensi del successivo art. 9, commi 1, lettera *c)*, e 2, lettera *e)*, del presente avviso), distinto in relazione a ciascuna attività prevista nella proposta progettuale;

f) sistema che si intende utilizzare per la validazione dei risultati conseguiti, indicando con chiarezza gli obiettivi intermedi da raggiungere, che saranno oggetto dell'attività di verifica di cui al successivo comma 7;

g) modalità previste per la valorizzazione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca;

h) costo complessivo della proposta progettuale, articolato per ciascuna attività ivi ricompresa;

i) cronoprogramma della proposta progettuale, evidenziando altresì lo sviluppo temporale delle singole attività previste;

j) elementi per la valutazione dell'effetto incentivante dell'intervento pubblico, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01;

k) novità, originalità e utilità dei risultati perseguiti con riferimento allo stato dell'arte delle conoscenze e delle tecnologie relative al settore/ambito di interesse;

l) qualità e competenza scientifico-tecnologica dei soggetti coinvolti nelle attività di ricerca;

m) capacità di valorizzare i risultati della ricerca anche in termini di marchi, brevetti e spin-off industriali;

n) capacità del progetto di concorrere allo sviluppo di strategie di riposizionamento delle imprese proponenti;

o) capacità del progetto di attrarre e formare giovani talenti e ricercatori;

p) valore economico-occupazionale dei risultati attesi;

q) impatto atteso sul riposizionamento strategico del sistema socio-economico delle regioni della convergenza.

5. Con riferimento alla lettera *f)* del precedente elenco, la verifica e validazione dei risultati deve prevedere uno o più dei seguenti elementi:

realizzazione a livello prototipale di dimostratori, idonei a verificare la trasferibilità industriale delle tecnologie e dei sistemi messi a punto;

validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo in riferimento a problematiche preferibilmente di rilevante interesse socio-economico;

valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di qualità della vita, competitività, affidabilità, sicurezza e impatto ambientale;

verifica di trasferibilità industriale anche in termini di rapporto costo/prestazioni e costo/benefici.

6. La durata massima dei progetti indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione non deve superare i 36 (trentasei) mesi.

7. In ciascun progetto devono essere esplicitati gli obiettivi intermedi da realizzare in itinere, che saranno oggetto di una puntuale verifica nell'ambito delle attività a tal fine previste dal decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Il MIUR, sulla base degli esiti delle previste verifiche periodiche, in applicazione del criterio della condizionalità, si riserva la possibilità di richiedere una modifica delle attività in corso di svolgimento o di procedere alla revoca dei progetti stessi.

8. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né siano in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti, anche riuniti in forma associata, e che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici. A tale riguardo la proposta progettuale deve essere accompagnata da una dichiarazione, a firma del legale rappresentante del soggetto capofila di cui al precedente art. 4, comma 1, del presente Avviso, che elenchi tutte le domande di intervento per programmi di ricerca e sviluppo presentate negli ultimi 5 (cinque) anni e approvate a valere su leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o nell'ambito di programmi europei.

9. Ogni proposta progettuale deve inoltre essere corredata da uno specifico progetto per la realizzazione di attività di formazione per ricercatori e/o tecnici di ricerca, coerenti con le tematiche di ricerca previste dal progetto e il cui costo sia non inferiore al 5% e non superiore al 15% dei costi del progetto di ricerca, pena l'inammissibilità della domanda.

Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a quella prevista per il progetto di ricerca e non inferiore a 12 (dodici) mesi ed essere esclusivamente finalizzati allo sviluppo di conoscenze e abilità tecniche specifiche nel settore considerato, nonché di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie.
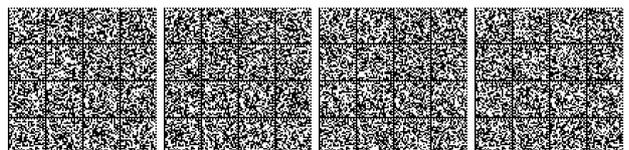
I destinatari della formazione non devono essere legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte.

10. In relazione agli obiettivi generali del PON R&C, le attività progettuali, a pena di inammissibilità, devono essere interamente sviluppate nelle aree territoriali delle regioni della convergenza per il periodo 2007-2013.

11. Il costo del singolo progetto, comprensivo della formazione, non può essere inferiore a 5 milioni di euro e né superiore a 25 milioni di euro, mentre il costo sostenuto dal singolo soggetto proponente non può superare i 10 milioni di euro, in rapporto a ciascun progetto.

Art. 7.

Risorse finanziarie

1. Gli interventi di cui all'art. 3 del presente avviso sono cofinanziati con risorse a carico del PON R&C con copertura a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo di rotazione (FDR) pari a complessivi 389,00 milioni di euro, di cui 282,00 milioni di euro destinati allo sviluppo/potenziamento di distretti ad alta tecnologia e 107,00 milioni di euro destinati allo sviluppo/potenziamento di laboratori pubblico-privati.

2. Le predette risorse sono così individuate per le singole regioni della convergenza:

Regioni	**Potenziamento Distretti (in milioni di euro)**	**Potenziamento Laboratori (in milioni di euro)**	**TOTALI (in milioni di euro)**
Calabria	12,00	12,00	24,00
Campania	25,00	45,00	70,00
Puglia	135,00	10,00	145,00
Sicilia	110,00	40,00	150,00
TOTALE	**282,00**	**107,00**	**389,00**

3. Le risorse relative ad ogni regione della convergenza, di cui al precedente comma 2, sono assorbite tenuto conto, per ciascun progetto, dei costi ritenuti ammissibili riferiti alla effettiva localizzazione nelle regioni della convergenza delle attività ad essi correlate, fino all'esaurimento delle risorse complessive disponibili, previste dal presente avviso.

4. Le risorse riferibili ad una o più regioni della convergenza, ma non assegnate per assenza o inadeguatezza dei progetti presentati, possono essere utilizzate per accrescere le quote delle restanti regioni della convergenza, fermo restando il rispetto dell'ammontare complessivo delle risorse previsto per ciascuna regione secondo i criteri di riparto stabiliti in sede di protocollo d'intesa e degli APQ di cui alle premesse, che sarà assicurato mediante gli eventuali atti integrativi richiamati dai predetti accordi.

5. Qualora risultassero ammissibili a cofinanziamento progetti per un valore complessivo superiore alle risorse messe a disposizione con il presente avviso, sentito il parere del tavolo tecnico di cui al protocollo di intesa citato nelle premesse, il MIUR, considerata la validità dei progetti stessi, si riserva la facoltà di aumentare la dotazione finanziaria con risorse aggiuntive, comunque nei limiti della dotazione finanziaria disponibile dell'asse I - Sostegno ai mutamenti strutturali del PON R&C, relativamente all'ammontare di competenza del MIUR. Analogamente, tenuto conto della dimensione sovra-regionale, delle potenziali ricadute e del forte impatto atteso, settoriale o di filiera, potranno altresì essere utilizzate risorse aggiuntive dei Programmi operativi regionali, ove ritenuto strategico per lo sviluppo riferito al complesso delle regioni della convergenza dal tavolo tecnico di cui al protocollo di intesa citato nelle premesse.

Art. 8.

Modalità di finanziamento

1. Le agevolazioni previste dal presente avviso sono concesse, nei limiti della vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, nella forma del contributo nella spesa.

2. Le intensità dell'aiuto prevedono il cofinanziamento, secondo i seguenti tassi di contribuzione:

50% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di ricerca industriale;

25% dei costi giudicati ammissibili, riferibili alle attività di sviluppo sperimentale.

3. Ove tutte le aggregazioni proponenti possiedano i parametri dimensionali di PMI, l'intensità è aumentata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.

4. A concorrenza di un'intensità massima dell'80% in ESL, l'intensità d'aiuto è aumentata del 15%:

se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due dei soggetti, indipendenti l'uno dall'altro, di cui alle lettere *a)* sino a *d)* dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni sussiste tale collaborazione quando: *i)* nessuno dei soggetti indicati sostiene da solo più del 70% dei costi ammissibili del progetto; *ii)* il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI,

oppure

se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra uno dei soggetti di cui all'art 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e università e/o enti di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni e integrazioni, e/o ENEA e/o ASI, e/o altri organismi di ricerca e sussistano le seguenti condizioni: *i)* l'università, l'ente, o l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto; *ii)* l'università, l'ente, o l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati della attività di ricerca da esso svolta.

Il subappalto non è considerato come collaborazione effettiva.

5. In caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni precisate, ove ricorrano le condizioni, non si applicano all'organismo di ricerca, come esplicitamente indicato al punto 5.1.3 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 e pertanto allo stesso è applicata un'intensità di aiuto pari all'85%.

In applicazione del punto 5.1.2 della predetta disciplina, inoltre, nel caso in cui la agevolazione destinata all'organismo di ricerca sia qualificabile, a sua volta, come aiuto di Stato, ai sensi del punto 3.2.2 della predetta disciplina, i contributi di organismi di ricerca a favore del medesimo progetto non potranno superare, cumulati con gli aiuti derivanti dal sostegno al progetto di ricerca specifico, le intensità di aiuto applicabili alle singole imprese beneficiarie.

6. Ai sensi dell'art. 12, comma 9, del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni, gli interventi a favore di progetti di formazione sono concessi nella forma del contributo nella spesa per un ammontare pari al 100% del costo ammissibile.

Art. 9.

Determinazione e ammissibilità dei costi

1. Le spese ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale del 2 gennaio 2008 recante l'adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593/2000 alla disciplina comunitaria di cui alla comunicazione 2006/C 323/01 e relativa nota esplicativa del 15 maggio 2008, riferite sia ad attività di ricerca industriale sia ad attività di sviluppo sperimentale, comprendono:

a) spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, che risulti in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato e/o lavoratore parasubordinato, e/o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto);

b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui siano utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.

c) costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

d) costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, imputate con calcolo prorata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. Tali spese dovranno essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia adeguatamente supportata dalla contabilità aziendale (generale e analitica) e comunque non eccedente il 50% delle spese di personale. Tale incidenza sarà determinata in base al rapporto esistente tra le spese generali aziendali (riconducibili ad attività di ricerca e sviluppo) e il costo del personale (dipendente e non dipendente), sulla base dei dati contabili relativi all'esercizio di riferimento durante il quale è stato svolto il progetto di ricerca;

f) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.

2. Le spese ammissibili alle agevolazioni, riferite ad attività di formazione, comprendono:

a) costo del personale docente;

b) spesa di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;

c) altre spese correnti (materiali, forniture, etc.);

d) strumenti e attrezzature di nuovo acquisto per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e) costi di servizi di consulenza;

f) costo dei destinatari della formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionati.

3. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.
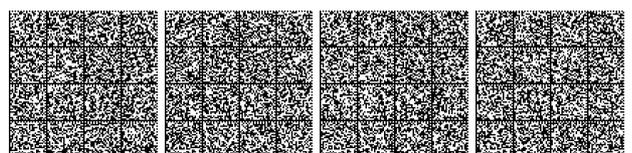
Art. 10.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le proposte debbono essere presentate tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), che sarà attivo a partire dal 16 dicembre 2010, entro e non oltre le ore 12 del 15 febbraio 2011.

2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) è possibile registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico.

3. Il predetto servizio on-line consente la stampa della documentazione che, debitamente sottoscritta, deve essere inviata, corredata degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio III - piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma. La relativa busta deve recare gli estremi identificativi dell'avviso.

4. In caso di difformità fa fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio internet di cui al precedente comma 1.

5. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

6. I proponenti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 11.

Modalità e criteri per l'ammissibilità e la valutazione dei progetti

1. Non sono ammissibili e pertanto non possono accedere alla successiva fase istruttoria i progetti:

pervenuti al MIUR con modalità e termini differenti da quelli indicati dal precedente art. 10 del presente avviso;

presentati da soggetti per i quali sia riscontrato il mancato possesso dei requisiti di ammissibilità;

in cui le quote di partecipazione dei soggetti attuatori non rispettino i vincoli di cui all'art. 4 del presente avviso;

in cui le sedi di svolgimento delle attività risultino diverse dalle regioni della convergenza;

in cui non siano rispettati i vincoli relativi ai parametri di costo e di durata di cui all'art. 6 del presente avviso;

la cui documentazione, compresa la dichiarazione che deve essere resa da ciascuna impresa proponente di non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, e, in ogni caso, di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, oppure di avere rimborsato le relative somme secondo le modalità prescritte dalla normativa di riferimento, risulti incompleta.

2. La selezione sui progetti ammessi alla fase istruttoria è effettuata dal comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo del 29 luglio 1999, n. 297, nel rispetto della normativa di riferimento. Il comitato opera avvalendosi di esperti individuati dalla competente direzione generale del MIUR e prescelti, secondo le competenze necessarie, tra gli iscritti all'apposito albo ministeriale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999.

3. Per i soli progetti presentati da grandi imprese, ovvero per progetti di ricerca presentati da PMI dal costo pari o superiore a 7,5 milioni di euro, il suddetto comitato valuta la sussistenza dell'effetto di incentivazione di cui al punto 6 della disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01.

4. Il comitato, avvalendosi degli esperti di cui al precedente comma 2 del presente articolo, e dei soggetti convenzionati di cui all'art. 5, comma 12, del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni, valuta i progetti nel rispetto dei criteri approvati dal comitato di sorveglianza del PON R&C, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni, assicurando l'uniformità di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalità idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione.

5. In particolare, gli esperti e i soggetti convenzionati di cui al precedente comma 4, entro 60 giorni dall'incarico, debbono fornire al comitato una relazione illustrativa dei seguenti elementi, assegnando i relativi punteggi:

a) qualità dei proponenti il progetto, in termini di competenze, esperienze anche riferite a quelle maturate dal responsabile scientifico e dai partecipanti al progetto di ricerca, capacità gestionali e relazioni con il sistema produttivo e scientifico (max 10 punti);

b) qualità tecnico-scientifica del progetto, in termini di contributo del progetto alla soluzione di problematiche di ricerca e sviluppo del settore/ambito di riferimento, adeguatezza dei contenuti, sviluppo di metodologie avanzate, articolazione e integrazione delle competenze delle strutture scientifico-tecnologiche pubblico-private coinvolte nel progetto, impatto dei risultati attesi in relazione all'avanzamento tecnologico dei proponenti in coerenza con le finalità del presente avviso (max 10 punti);

c) fattibilità del progetto sia tecnica, sia finanziaria rispetto alla tempistica prevista, con particolare riguardo al piano finanziario e alla congruità e pertinenza dei costi esposti (max 10 punti);

d) sostenibilità del progetto, in termini di adeguatezza delle risorse complessive, finanziarie, strumentali e organizzative, previste per lo svolgimento dello stesso (max 10 punti);

e) rilevanza, utilità e originalità delle conoscenze acquisibili e dei risultati rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale e alle potenzialità di sviluppo del settore/ambito di interesse, e/o alla capacità delle stesse di ridurre la distanza dalla frontiera tecnologica nel settore/ambito di riferimento (max 10 punti);
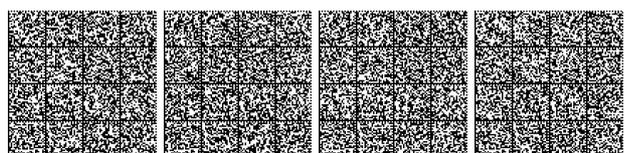
f) integrazione tra attività di ricerca e attività di valorizzazione del capitale umano (max 10 punti);

g) tipologia e qualità delle azioni previste volte ad incentivare lo sviluppo di attività di ricerca nelle imprese quale leva competitiva (p.e. distacco di personale tecnico-scientifico presso le imprese, assunzione di nuovi ricercatori e tecnici di ricerca) (max 10 punti);

h) valore economico-occupazionale dei risultati attesi e sviluppo di sinergie tecnologiche e strategiche rivolte a migliorare il posizionamento competitivo del distretto e/o del laboratorio di riferimento (max 10 punti).

6. La valutazione dei piani è affidata ad una apposita commissione, nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, e costituita dal Presidente del comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999, da n. 4 rappresentanti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (di cui n. 1 con funzioni di Presidente e n. 1 designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), da n. 1 rappresentante del Ministero dell'economia e finanze, da n. 1 rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, e da n. 2 rappresentanti di ciascuna delle regioni, tra le 4 regioni della convergenza, di volta in volta specificatamente interessate.

7. La commissione di cui al precedente comma 6 del presente articolo, procede, previo parere del tavolo tecnico di cui alle premesse, alla valutazione dei piani, avvalendosi eventualmente degli esperti di cui al precedente comma 2 del presente articolo, e formulando, sui seguenti elementi, un giudizio espresso in forma numerica e esplicitato da una congrua, coerente ed articolata motivazione:

a) complementarietà e coerenza del piano con le strategie previste dalla programmazione nazionale e da quella comunitaria in materia di ricerca e innovazione, nonché con i principi orizzontali (partenariato, pari opportunità e non discriminazione, accessibilità per le persone disabili, sostenibilità ambientale) (max 10 punti);

b) complementarietà e coerenza del piano con le strategie previste dalla programmazione regionale in materia di ricerca e innovazione e in particolare con le priorità settoriali previste dai singoli accordi di Programma quadro in relazione alla linea di intervento n. 2 «Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle regioni della convergenza» in essi richiamata (max 10 punti);

c) rilevanza dei risultati perseguiti e sinora conseguiti rispetto al contesto scientifico nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'impatto industriale, socio-economico, occupazionale generato (max 10 punti);

d) ricadute dei risultati attesi con riferimento alla potenzialità degli stessi di concorrere allo sviluppo di strategie di riposizionamento del sistema economico delle regioni della convergenza (max 10 punti);

e) rilevanza dei risultati attesi rispetto al contesto scientifico nazionale e internazionale e capacità degli stessi di generare ricadute positive in più settori/ambiti (max 10 punti);

f) ricadute dei risultati attesi in termini di valorizzazione di attività strategiche per lo sviluppo delle aree delle regioni della convergenza anche di dimensione sovra regionale, comunque in coerenza con le strategie regionali (max 10 punti);

g) capacità del piano di rafforzare collaborazioni con università/organismi pubblici di ricerca, nonché di potenziare reti di eccellenza e/o di competenza pubblico-private, nei territori delle regioni della convergenza e al di fuori delle stesse, con particolare riferimento a settori/ambiti scientifico-tecnologici di particolare rilevanza sociale e economica (max 10 punti);

h) capacità del piano di sviluppare e/o potenziare reti effettive di collaborazione strutturale e stabile con i distretti di alta tecnologia e i laboratori pubblico-privati attivi nelle altre regioni del territorio nazionale (max 10 punti).

8. Sono giudicate ammissibili al cofinanziamento esclusivamente le proposte che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi attribuiti al piano e ai progetti, un punteggio complessivo di almeno 110 punti, comprensivo di almeno 60 punti quale media dei punteggi conseguiti dai progetti di cui all'art. 6 del presente avviso (e comunque almeno 60 punti per ciascuno dei progetti stessi), e almeno 50 punti per il piano di cui all'art. 5 del presente avviso (di cui almeno 7 punti per il punto h. di cui al precedente comma 7 del presente articolo).

9. Il MIUR, acquisiti i punteggi sui piani e sui progetti, procede a cofinanziare i progetti ammissibili garantendo un'attribuzione di risorse per ciascuna regione nei limiti della ripartizione di cui al precedente art. 7. Nel caso in cui i progetti ammissibili al cofinanziamento prevedano lo svolgimento di attività in più regioni della convergenza, e le risorse disponibili di una o più regioni risultino esaurite, gli stessi sono considerati idonei al cofinanziamento a valere su eventuali risorse aggiuntive.

10. A parità di punteggio è data priorità al cofinanziamento delle proposte che abbiano maturato un punteggio più elevato nella fase di valutazione del piano.

11. I progetti idonei, ma non cofinanziabili per mancanza di risorse, utilmente collocati in graduatoria, ove ritenuti funzionali alle strategie nazionali e regionali dal tavolo tecnico di cui al protocollo di Intesa citato nelle premesse, ferma restando la possibilità di utilizzare risorse residue e/o aggiuntive come illustrato all'art. 7 del presente avviso, possono eventualmente essere in seguito ammessi al cofinanziamento attraverso risorse non utilizzate da una o più regioni della convergenza, ovvero in caso di rimodulazione dei costi in sede di istruttoria dei progetti approvati, ovvero in caso di rinuncia da parte dei soggetti attuatori di progetti già ammessi al cofinanziamento.

12. Tenuto conto dei piani e al fine di assicurare la migliore valorizzazione dei progetti ammessi al cofinanziamento, il MIUR definisce, con ciascuna delle regioni coinvolte, specifici accordi di programma ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni, anche integrativi di quelli già stipulati in materia, attraverso i quali sono determinati, tra l'altro, i rispettivi impegni finanziari, nonché le azioni di monitoraggio e valutazione «ex-post», definendole nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano delle valutazioni della politica regionale unitaria 2007-2013 e della relativa applicazione.
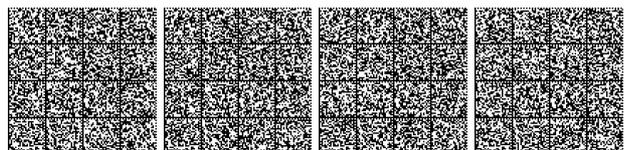
Art. 12.

Modalità di erogazione del cofinanziamento

1. L'erogazione del cofinanziamento è disposta secondo le seguenti modalità:

una anticipazione in misura del 50% del cofinanziamento (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di rotazione legge n. 183/1987), successivamente alla adozione del decreto di concessione e all'accettazione del relativo atto disciplinare, nonché alla presentazione, ove necessario, di fidejussione bancaria o polizza assicurativa;

ulteriori erogazioni in base agli importi rendicontati ed accertati semestralmente a seguito di positivo esito delle verifiche tecnico-contabili previste dal decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13.

Obblighi dei soggetti proponenti

1. Gli obblighi dei soggetti proponenti che, con riferimento alla normativa vigente, possono essere visionati all'indirizzo http://roma.cilea.it/Sirio, sono regolati da apposito atto disciplinare.

In particolare i beneficiari delle operazioni sono responsabili degli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico, così come previsto dall'art. 8 del regolamento (CE) n. 1828/2006. Gli stessi debbono accettare di essere inseriti nell'elenco dei beneficiari che sarà pubblicato in forma elettronica sul sito del PON R&C, in ottemperanza al disposto dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 1828/2006.

2. Il MIUR, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente comma 1 del presente articolo, si riserva la facoltà di procedere alla revoca del cofinanziamento.

TITOLO III

CREAZIONE DI NUOVI DISTRETTI

E/O NUOVE AGGREGAZIONI PUBBLICO-PRIVATE

Art. 14.

Nuovi distretti
e/o nuove aggregazioni pubblico-private

1. Ai fini dell'attuazione dell'azione I «Distretti di alta tecnologia e relative reti» prevista nell'ambito dell'asse I - Sostegno ai mutamenti strutturali del PON «Ricerca e competitività 2007-2013 per le regioni della convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) dell'Unione europea e da risorse nazionali (Fondo di rotazione - *FDR)* e in coerenza con quanto contenuto nella linea d'intervento n. 2 degli APQ stipulati tra il MIUR e le regioni della convergenza, il MIUR intende rivolgersi ai soggetti economici e scientifici attivi nelle regioni stesse, invitandoli a presentare specifici studi di fattibilità, volti alla definizione degli obiettivi, delle tematiche specifiche, degli aspetti istituzionali e organizzativi e delle linee di azione per la costituzione e della relativa messa in rete, nei settori prioritari indicati nei relativi APQ, di nuovi distretti ad alta tecnologia.

2. Agli stessi fini di cui al precedente comma 1, gli studi di fattibilità descritti possono riguardare la costituzione di nuove aggregazioni pubblico/private, anche promosse da università e/o enti pubblici di ricerca, dalla spiccata vocazione internazionale, di dimostrato interesse per il sistema delle imprese, di elevato impatto economico sul territorio delle regioni della convergenza, con la specifica finalità di aggregare una pluralità di soggetti pubblici e privati nell'ambito di medesimi obiettivi di ricerca e sviluppo.

Art. 15.

Soggetti ammissibili

1. Gli studi di fattibilità di cui al precedente art. 14 del presente avviso possono essere presentati, anche nella forma delle reti di imprese, dai soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e anche congiuntamente con università, enti di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, ENEA, ASI ed altri organismi di ricerca.

Art. 16.

Caratteristiche degli studi di fattibilità

1. Gli studi di fattibilità debbono caratterizzarsi per i seguenti aspetti:

a) condizioni e presupposti per la creazione del distretto e/o dell'aggregazione: individuazione dello scenario di riferimento, logiche del distretto e/o dell'aggregazione e obiettivi strategici, vincoli e opportunità, vocazione nazionale e internazionale del distretto e/ dell'aggregazione, eventuali risorse regionali previste;

b) caratteristiche e peculiarità del sistema regionale della domanda e dell'offerta di ricerca e innovazione: descrizione del quadro economico regionale, degli elementi favorevoli allo sviluppo di un cluster di attività specializzato in determinate tecnologie, del sistema scientifico e di ricerca di riferimento; individuazione dei fabbisogni delle imprese operanti nell'ambito locale in materia di innovazione;

c) ipotesi aggregativa: identificazione di settori/ambiti di intervento e in cui il distretto e/o l'aggregazione dovrà operare; principali attori pubblici e privati coinvolti nella costituzione del distretto e/o dell'aggregazione; regolazione dei processi di collaborazione tra attori; esistenza di una posizione di «governance» tale da garantire la piena partecipazione delle forze produttive, scientifiche, tecnologiche nella promozione e gestione delle azioni del distretto e/o dell'aggregazione; definizione di un'entità giuridica responsabile del coordinamento delle iniziative; risorse finanziarie disponibili/attivabili; ipotesi in materia di contenuti degli interventi proposti;

d) previsioni di impatto del distretto e/o dell'aggregazione sul sistema economico regionale di riferimento: identificazione degli interventi che si ipotizza di realizzare nei primi tre anni di operatività del distretto e/o dell'aggregazione e relativo impatto, favorendo soluzioni a problematiche di filiera/settore, anche attraverso lo sviluppo e il potenziamento di reti di distretti e/o di aggregazioni;

Art. 17.

Criteri di valutazione

1. Gli studi di fattibilità sono esaminati dalla commissione di cui al precedente art. 11, comma 6, del presente avviso che, avvalendosi eventualmente di esperti prescelti, secondo le competenze necessarie, tra gli iscritti nell'apposito albo ministeriale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, procede, previo parere del tavolo tecnico di cui alle premesse, alla relativa valutazione formulando, sui seguenti elementi, un giudizio espresso in forma numerica e esplicitato da una congrua, coerente ed articolata motivazione:

a) valorizzazione di programmi strategici di ricerca, di sviluppo tecnologico e innovazione, coerenti con le agende strategiche di riferimento a livello europeo e globale, ed in linea con i programmi di sviluppo e innovazione nazionali ed internazionali (max 10 punti);

b) operatività focalizzata su un numero definito e limitato di tematiche tecnologiche trasversali, che siano in grado di consolidare la competitività dei territori di riferimento, nonché promuovere e rafforzare le sinergie tra politiche e strumenti di valorizzazione della ricerca e innovazione regionali, nazionali e comunitari (max 10 punti);

c) promozione di processi di internazionalizzazione, migliorando la capacità di attrazione di investimenti e talenti, creando le condizioni per la nascita e l'avvio iniziale di start up e di spin off da ricerca, con l'obiettivo di raggiungere una maggiore competitività a livello internazionale, ed una maggiore capacità di realizzare sinergie tra settori industriali diversi sulle stesse tipologie tecnologiche (max 10 punti);

d) focalizzazione del ruolo delle reti dei distretti di alta tecnologia e delle aggregazioni a supporto delle politiche nazionali e regionali della ricerca (max 10 punti);

e) promozione di una visione strategica del distretto e dell'aggregazione, anche avvalendosi dello strumento delle piattaforme tecnologiche nazionali, orientata verso lo sviluppo e collegandola il più possibile alle frontiere tecnologiche più avanzate (max 10 punti);

f) attrazione di capitale e finanza privata anche attraverso la maggiore capacità di deals flow permessi dalla rete, mirando a ridurre nel tempo la percentuale di finanza pubblica, e ad assicurare l'autosostenibilità di lungo termine (max 10 punti);

g) ricorso alla qualità scientifica e industriale complessiva della compagine societaria che dovrà assumere una configurazione giuridica definita, con un ruolo nei relativi organi decisionali attribuito alle amministrazioni coinvolte e con organi di valutazione indipendente, con una organizzazione dedicata e risorse specificatamente assegnate, in grado di offrire anche il servizio in rete per favorire i rapporti trans-regionali (max 10 punti);

h) definizione di una strategia per la valorizzazione dei laboratori, le strutture di ricerca e gli asset strategici dei soci ripensandone il funzionamento su scale transnazionale ed in un ottica di rete (max 10 punti).

2. Per gli studi di fattibilità che raggiungano il punteggio minimo di 60 punti il MIUR e le amministrazioni regionali interessate procedono alla stipula di specifici accordi di programma per le definizione degli interventi, degli obiettivi, degli impegni finanziari reciproci.

Art. 18.

Risorse finanziarie

1. Per la definizione degli accordi di programma di cui al precedente art. 17 del presente avviso, il MIUR destina risorse a carico del PON R&C, con copertura a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo di rotazione (FDR), pari a complessivi 526,00 milioni di euro, così individuate per le singole regioni della convergenza:

Regioni	**Creazione nuovi Distretti e/o Aggregazioni (in milioni di euro)**
Calabria	136,00
Campania	220,00
Puglia	80,00
Sicilia	90,00
TOTALE	**526,00**

Art. 19.

Modalità di presentazione degli studi di fattibilità

1. Gli studi di fattibilità debbono essere presentati tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), che sarà attivo a partire dal 16 dicembre 2010, entro e non oltre le ore 12 del 15 febbraio 2011.

2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) è possibile registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico.

3. Il predetto servizio on-line consente la stampa della documentazione che, debitamente sottoscritta, deve essere inviata, corredata degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio III - piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma. La relativa busta deve recare gli estremi identificativi dell'avviso.

4. In caso di difformità fa fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio internet di cui al precedente comma 1.

5. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

6. I proponenti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Informazioni

1. Il responsabile del procedimento per il presente avviso è: dott. Massimo Ghilardi Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio III Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tel. 06/97727880.

2. Il presente avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.ponrec.it e sul sito www.miur.it

3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: sespar.upoc@miur.it

Roma, 29 ottobre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

10A13426

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 28 settembre 2010.

Modifica del PDG 22 aprile 2010 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «Istituto Italiano di Consulenza srl» in breve «I.I.C. srl», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.DG 22 aprile 2010 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «Istituto Italiano di Consulenza srl» in breve «I.I.C. srl», con sede legale in Milano, via Olmetto n. 5, codice fiscale e partita IVA n. 06157350965, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 21 giugno 2010 prot. m. dg DAG 2 luglio 2010 n. 92089.E, 29 giugno 2010 prot. m. dg DAG 20 luglio 2010 n. 98729.E e 2 luglio 2010, prot. m. dg DAG 20 luglio 2010 n. 98731.E con le quali il prof. Podico Maurizio, nato a Premosello Chiovenda (Verbania) il 30 agosto 1958, in qualità di legale rappresentante della società «Istituto Italiano di Consulenza srl» in breve «I.I.C. srl» ha chiesto l'inserimento di sette ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

dott. Bauer Riccardo Raul, nato a Milano il 12 gennaio 1951,

avv. Carrozza Lucia, nata a Cuneo il 10 gennaio 1965,

prof. Caterini Enrico, nato a Cosenza il 26 gennaio 1963,

prof. Chiappetta Giovanna, nata a San Lucido (Cosenza) il 28 giugno 1964,

dott. D'Angelo Sergio, nato a Napoli il 10 luglio 1946,

dott. Di Blasi Salvatore, nato a Vittoria (Ragusa) il 1° gennaio 1940,

prof. Fracchia Fabrizio, nato a Millesimo (Savona) il 30 maggio 1966,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone

la modifica del P.DG 22 aprile 2010 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «Istituto Italiano di Consulenza srl» in breve «I.I.C. srl», con sede legale in Milano, via Olmetto n. 5, codice fiscale e partita IVA n. 06157350965, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di sette ulteriori unità nelle persone di: dott. Bauer Riccardo Raul, nato a Milano il 12 gennaio 1951, avv. Carrozza Lucia, nata a Cuneo il 10 gennaio 1965, prof. Caterini Enrico, nato a Cosenza il 26 gennaio 1963, prof. Chiappetta Giovanna, nata a San Lucido (Cosenza) il 28 giugno 1964, dott. D'Angelo Sergio, nato a Napoli il 10 luglio 1946, dott. Di Blasi Salvatore, nato a Vittoria (Ragusa) il 1° gennaio 1940 e prof. Fracchia Fabrizio, nato a Millesimo (Savona) il 30 maggio 1966.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 28 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13328

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig. ra Olegario Luciene De Fatima, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Olegario Luciene De Fatima, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Auxiliar de Enfermagem» conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio professionale in Italia di Operatore Socio Sanitario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto il provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano;

Preso atto della corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Operatore Socio Sanitario» come contemplato dal provvedimento citato;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi dell'18 marzo 2008;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Il titolo di studio «Auxiliar de Enfermagem» conseguito in Brasile presso Escola «Assedipa» nell'anno 1998 dalla sig.ra Olegario Luciene De Fatima nata a Conselheiro Pena, Minas Gerais (Brasile) il 14 agosto 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di operatore socio sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12824
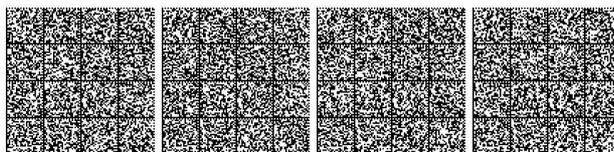
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 ottobre 2010.

Ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni salariati e operai agricoli (CISOA) per la provincia di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Vista la legge n. 88/89 di ristrutturazione dell'I.N.P.S.;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n 639, art. 1;

Vista, la legge 8 agosto 1972 n. 457, art. 14;

Vista la necessità di ricostituire la Commissione provinciale Cassa Integrazione Guadagni Salariati e Operai Agricoli (CISOA) per la provincia di Ascoli Piceno;

Considerato che sono state interpellate le seguenti Organizzazioni sindacali e di categoria:

Camera del Lavoro Territoriale (CGIL);

Unione Sindacale Territoriale (CISL);

Unione Provinciale del Lavoro (UIL);

Unione Generale del Lavoro (UGL);

Confederazione Italiana Agricoltori (CIA);

Confederazione dei Produttori Agricoli (COPAGRI);

Federazione Provinciale Coldiretti (CNCD);

Unione Provinciale Agricoltori (UPA);

Federazione Nazionale Agricoltura (FNA);

Tenuto conto della nota ministeriale - Direzione Generale Rapporti di Lavoro Div. III^a - prot. n. 12035/PG datata 11 gennaio 1995, con la quale vengono forniti criteri per la ripartizione settoriale delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Esaminati gli atti, istruttori, e i dati acquisiti, da questo ufficio, risultano emerse le seguenti Organizzazioni di categoria:

per i lavoratori

Camera del Lavoro Territoriale (CGIL);

Unione Sindacale Territoriale (CIR.);

Unione Italiana del Lavoro (UIL);

per i datori di lavori

Unione Provinciale Agricoltori (UPA);

Confederazione Italiana Agricoltori (CIA);

Federazione Provinciale Coldiretti (CNCD);

Viste le designazioni, dei propri rappresentanti, effettuate dalle rispettive organizzazioni, ai sensi dell'art. 35 penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70;

Esaminata la Circolare dei Ministero del lavoro e previdenza sociale D.G.P.A.S. - Div. III^a, n. 39/92 diramata in materia di competenze e composizione deglil organi di gestione dell'INPS;

Visto l'art. 14 legge n. 457/72 che, delinea la composizione della Commissione provinciale CISOA.

Decreta

Art. 1.

È ricostituita la commissione provinciale cassa integrazione guadagni salariati ed operai agricoli (CISOA) presso la sede provinciale dell'INPS di Ascoli Piceno, composta come segue:

Membri di diritto:

Direttore della Direzione provinciale del lavoro Presidente o un suo delegato;

Funzionario designato dai Ministero delle politiche agricole e forestali;

Direttore della sede Provinciale INPS o un suo delegato;

Rappresentanti dei lavoratori:

1) Stelio Bartolomei per la C.G.I.L.;

2) Gabriele Monaldi per la C.I.S.L.;

3) Delfino Coccia per la U.I.L.;

membri supplenti

1) Giuseppe Menconi per la C.G.I.L.;

2) Anna Maria Falcioni per la C.I.S.L.;

3) Eugenio Zallocco per la U.I.L.;

Rappresentanti dei datori di lavoro:

membri effettivi

1) Ivo Guaiani per la U.P.A.;

2) Mauro Moreschino C.I.A.;

3) Marco Marini per la Coldiretti;

membri supplenti

Massimo Viozzi per la U.P.A.;

Tamara Ionni per la C.I.A.;

Carlo Moreschini per la Coldiretti.

Art. 2.

La Commissione CISOA durerà in carica quattro anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

La seduta dio insediamento dovrà essere convocata, dal membro più anziano di età, entro quindici (15) giorni della predetta pubblicazione.

Ascoli, 13 ottobre 2010

Il direttore provinciale: NATALI

10A13198

DECRETO 20 ottobre 2010.

Ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni salariati e operai agricoli (CISOA) per la provincia di Fermo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Vista la legge n. 88/1989 di ristrutturazione dell'I.N.P.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, art. 1;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, art. 14;

Vista la necessità di costituire la Commissione provinciale cassa integrazione guadagni salariati e operai agricoli (CISOA) per la provincia di Fermo;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali e di categoria:

Camera del lavoro territoriale (CGIL);

Unione sindacale territoriale (CISL);

Unione provinciale del lavoro (UIL);

Unione generale del lavoro (UGL);

Confederazione italiana agricoltori (CIA);

Confederazione dei produttori agricoli (COPAGRI);

Federazione provinciale Coldiretti (CNCD);

Unione provinciale agricoltori (UPA);

Federazione nazionale agricoltura (FNA);

Tenuto conto della nota ministeriale - Direzione generale rapporti di lavoro - Div. III - prot. n. 12035/PG datata 11 gennaio 1995, con la quale vengono forniti criteri per la ripartizione settoriale delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Esaminati gli atti istruttori e i dati acquisiti, da questo ufficio, risultano emerse le seguenti organizzazioni di categoria:

per i lavoratori:

Camera del lavoro territoriale (CGIL);

Unione sindacale territoriale (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

per i datori di lavori:

Unione provinciale agricoltori (UPA);

Confederazione italiana agricoltori (CIA);

Federazione provinciale Coldiretti (CNCD);

Viste le designazioni, dei propri rappresentanti, effettuate dalle rispettive organizzazioni, ai sensi dell'art. 35, penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Esaminata la circolare del Ministero del lavoro e previdenza sociale D.G.P.A.S. - Div. n. 39/92 diramata in materia di competenze e composizione degli organi di gestione dell'INPS;

Visto l'art. 14 legge n. 457/1972 che delinea la composizione della commissione provinciale CISOA;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita la commissione provinciale cassa integrazione guadagni salariati ed operai agricoli (CISOA) presso la sede provinciale dell'INPS di Fermo, composta come segue:

membri di diritto:

direttore della direzione provinciale del lavoro;

funzionario designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

direttore della sede provinciale INPS o di un suo delegato;

rappresentanti dei lavoratori:

membri effettivi:

1) Maurizio di Cosmo per la CGIL;

2) Gabriele Monaldi per la CISL;

3) Delfino Coccia per la UIL;

membri supplenti:

1) Giuseppe Santarelli per la CGIL;

2) Anna Maria Falcioni per la CISL;

3) Eugenio Zallocco per la UIL;

rappresentanti dei datori di lavoro:

membri effettivi:

1) Massimo Viozzi per la UPA;

2) Vagnoni Benito per la CIA;

3) Carlo Monachesi per la Coldiretti;

membri supplenti:

1) Ivo Guaiani per la UPA;

2) Tamara Ionni per la CIA;

3) Marco Marini per la Coldiretti.

Art. 2.

La commissione CISOA durerà in carica quattro anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

La seduta di insediamento dovrà essere convocata, dal membro più anziano di età, entro quindici giorni della predetta pubblicazione.

Ascoli Piceno, 20 ottobre 2010

Il direttore provinciale: NATALI

10A13197

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 ottobre 2010.

Modifiche al decreto 24 ottobre 2007, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di procedura per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'Accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai veicoli speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP), stipulato a Ginevra il 1° settembre 1970, recepito con legge 2 maggio 1977, n. 264, ed in particolare i paragrafi 29 e 49 che consentono di nominare esperti per il controllo delle proprietà isotermiche dei mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio. 1979, n. 404, concernente ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai veicoli speciali da utilizzare per tali. trasporti (ATP), ratificato con la predetta legge n. 264 del 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2008; recante le «Procedure per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata»;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2009, recante «Modifiche al decreto 24 ottobre 2007, recante disposizioni in materia di procedura per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata.»;

Tenuto conto che il decreto del Ministro dello sviluppo economico relativo alla «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato» è stato adottato il 22 dicembre 2009;

Considerata la necessità di prorogare il termine previsto dal citato decreto ministeriale 24 ottobre 2007 relativo all'accreditamento dei locali secondo le norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000;

Considerato che l'esperienza acquisita nello svolgimento delle attività di verbalizzazione delle suddette attività, deve ritenersi qualificante ai fini dell'acquisizione di una specifica professionalità per l'esercizio dell'attività di esperto per il controllo delle proprietà isotermiche dei mezzi A.T.P. in circolazione;

Ritenuto, pertanto, necessario apportare modifiche al citato decreto ministeriale 24 ottobre 2007, nel senso delle suddette considerazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, come modificato dal decreto ministeriale 10 agosto 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma l, la sottosezione c2) della lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «c2) attività di conduzione e/o verbalizzazione secondo la normativa tecnica A.T.P., in media di almeno trenta prove all'anno, per un periodo continuativo non inferire a cinque anni, presso stazioni di prova o locali di prova, autorizzati all'effettuazione di prove A.T.P. secondo la vigente normativa in materia;»;

b) all'art. 4, comma 1, la frase «Gli ingegneri docenti di cui al punto *a)* del comma 1 dell'art. 2 sono esentati dal sostenere le parti I, II e III del programma descritto nell'allegato 1.» è soppressa.;

c) all'art. 7, comma 1, le parole «da un funzionario della Direzione generale per la motorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dal Direttore del Centro prove Autoveicoli territorialmente competente»;

d) all'art. 8, comma 1, lettera *b)* le parole: «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».

2. Fermo restando l'obbligo di adeguamento nel termine ultimo previsto al punto *b)*, del comma 1 dell'art. 8 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, come modificato dal precedente comma 1, lettera *d)*, i locali di prova di nuovo approntamento, utilizzati sia da esperti già nominati che di nuova nomina, sono soggetti a quanto previsto ai punti *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'art. 6 del medesimo decreto 24 ottobre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2010

Il Ministro: MATTEOLI

10A12971
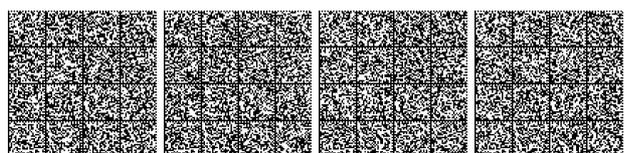
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 settembre 2010.

Recepimento della direttiva 2008/122/CE della Commissione che modifica l'allegato II del decreto 31 gennaio 1974, relativo ai metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2009/122/CE della Commissione del 14 settembre 2009 che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni, relativa ai metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante le «norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» ed in particolare l'art. 13 della predetta legge n. 11 del 4 febbraio 2005, concernente gli adempimenti relativi agli «Adeguamenti tecnici»;

Vista la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni, relativa ai metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili, con la quale si procede alla codificazione della direttiva 72/276/CE;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1974, recante l'adozione delle disposizioni necessarie a dare esecuzione alla predetta direttiva n. 72/276/CEE;

Vista la Legge n. 128 del 24 aprile 1998, allegato D (legge comunitaria 1995-1997, pubblicata in *G.U.* n. 104 del 7 maggio 1998 - SO n. 88/L) e successive modificazioni e integrazioni, recante l'elenco delle direttive attuate fra cui la predetta direttiva 96/73/CE;

Ritenuta l'urgenza di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva 2009/122/CE entro e non oltre il 15 settembre 2010.

Decreta:

Articolo unico

L'allegato II del decreto ministeriale 31 gennaio 1974, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'adozione delle disposizioni necessarie a dare esecuzione alla direttiva n. 72/276/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili è modificato conformemente all'allegato del presente decreto ministeriale.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la sua registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 156.

ALLEGATO

Il capitolo 2 dell'allegato II del decreto ministeriale 31 gennaio 1974 è modificato come segue:

a) la tabella riepilogativa Metodi speciali è sostituita dalla tabella seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA

Metodo seguito	Campo di applicazione		Reattivo
	Componente solubile	Componente insolubile	
1.	Acetato	Determinate altre fibre	Acetone
2.	Determinate fibre proteiche	Determinate altre fibre	Ipoclorito
3.	Viscosa, cupro o determinati tipi di modal	Cotone, elastolefina o melammina	Acido formico e cloruro di zinco
4.	Poliammide o nylon	Determinate altre fibre	Acido formico, 80% m/m
5.	Acetato	Triacetato, elastolefina o melammina	Alcol benzilico
6.	Triacetato o polilattide	Determinate altre fibre	Diclorometano
7.	Determinate fibre cellulosiche	Poliestere, elastomultiestere o elastolefina	Acido solforico, 75% m/m
8.	Fibre acriliche, determinate fibre modacriliche o clorofibre	Determinate altre fibre	Dimetilformamide
9.	Dterminate cloro fibre	Determinate altre fibre	Disolfuro di carbonio/acetone, 55,5/44,5 v/v
10.	Acetato	Determinate cloro fibre, elastolefina o melammina	Acido acetico glaciale
11.	Seta	Lana, peli, elastolefina o melammina	Acido solforico, 75% m/m
12.	Luta	Determinate atre fibre	Metodo del tenore di azoto
13.	Polipropilene	Determinate altre fibre	Xilene
14.	Determinate altre fibre	Clorofibre (omopolimeri di cloruro di vinile), elastolefina o melammina	Metodo del concentrato di acido solforico
15.	Clorofibre, determinate fibre modacriliche, di elastan, di acetato, di triacetato	Determinate altre fibre	Cicloesanone
16.	Melammina	Cotone o aramide	Acido formico caldo 90% m/m

b) il metodo n. 1 è modificato come segue:

i) il punto 1.2 è sostituito dal testo seguente:

«2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), lino (7) canapa (8), iuta (9), abacà (10), alfa (11), cocco (12), saggina (13), ramiè (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), proteina (23), viscosa (25), fibra acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (35), elastomultiestere (46), elastolefina (47) e melammina (48).

È ovvio che questo metodo non si applica all'acetato disacetilato in superficie.»;
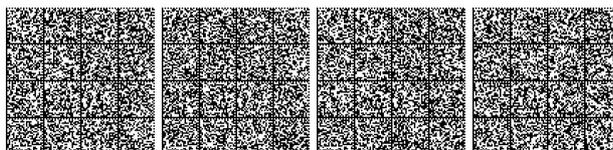
ii) punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di "d" è 1,00, eccetto che per la melammina, per la quale "d" = 1,01»;

c) il metodo n. 2 è modificato come segue:

i) il punto 1.2 è sostituito dal testo seguente:

«2. cotone (5), cupro (21), viscosa (25), fibra acrilica (26), clorofibre (27), poliammide o nylon (30), poliestere (35), polipropilene (37), elastan (43), vetro tessile (44), elastomultiestere (46), elastolefina (47) e melammina (48).

Se sono presenti differenti fibre proteiche, il metodo permette di determinare la quantità globale ma non le singole percentuali.»;

ii) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di "d" è 1,00 eccetto che per il cotone, la viscosa, il modal e la melammina, per i quali "d" = 1,01 e per il cotone greggio, per il quale "d" = 1,03»;

d) il metodo n. 3 è modificato come segue:

i) il punto 1.2 è sostituito dal testo seguente:

«2. cotone (5), elastolefina (47) e melammina (48).

Se si constata la presenza di una fibra modal, occorre procedere a una prova preliminare per accertare se la fibra è solubile nel reattivo.

Questo metodo non si applica alle miste in cui il cotone abbia subito una eccessiva degradazione chimica, né qualora la viscosa o il cupro siano resi non completamente solubili per la presenza di certi coloranti reattivi o appretti che non è possibile eliminare completamente.»;

iii) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di "d" è 1,02 per il cotone; di 1,01 per la melammina e di 1,00 per l'elastolefina.»;

e) il metodo n. 4 è modificato come segue:

i) il punto 1.2 è sostituito dal testo seguente:

«2. lana (1), pelo animale (2 e 3), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), fibra acrilica (26), clorofibre (27), poliestere (35), polipropilene (37), vetro tessile (44), elastomultiestere (46), elastolefina (47) e melammina (48).

Come sopra indicato, questo metodo è applicabile alle miste contenenti lana, ma, quando la proporzione di quest'ultima supera il 25 %, si dovrà applicare il metodo n. 2, che prevede la dissoluzione della lana nella soluzione di ipoclorito di sodio alcalino.»;

ii) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di "d" è 1,00, eccetto che per la melammina, per la quale "d" = 1,01»; IT L 242/16 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009

f) il metodo n. 5 è modificato come segue:

i) il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di fibre di:

1. acetato (19)

con

2. triacetato (24), elastolefina (47) e melammina (48).»;

ii) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di "d" è 1,00, eccetto che per la melammina, per la quale "d" = 1,01»;

g) il metodo n. 6 è modificato come segue:

i) il punto 1.2 è sostituito dal testo seguente:

«2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), fibra acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (35), vetro tessile (44), elastomultiestere (46), elastolefina (47) e melammina (48).

Nota: Le fibre di triacetato parzialmente saponificate da un appretto speciale non sono più completamente solubili nel reattivo. In tal caso il metodo non è applicabile.»;

ii) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di "d" è 1,00 eccetto che per il poliestere, l'elastomultiestere, l'elastolefina e la melammina, per i quali il valore di "d" è 1,01.»;

h) il metodo n. 8 è modificato come segue:

i) il punto 1.2 è sostituito dal testo seguente:

«2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), poliammide o nylon (30), poliestere (35), elastomultiestere (46), elastolefina (47) e melammina (48).

Si applica parimenti alle fibre acriliche e a determinate modacriliche tinte con coloranti di pre-metalizzazione ma non a quelle trattate con coloranti a post-cromatazione.»;

ii) il punto 5 è sostituito dal testo che segue:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di "d" è 1,00 eccetto che per il poliestere, l'elastomultiestere, l'elastolefina e la melammina, per i quali il valore di "d" è 1,01.»;

i) il metodo n. 9 è modificato come segue:

i) il punto 1.2 è sostituito dal testo seguente:

«2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), fibra acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (35), vetro tessile (44), elastomultiestere (46) e melammina (48).

Se la percentuale di lana o di seta della mista supera il 25 % si deve ricorrere al metodo n. 2.

Se la percentuale di poliammidica o nylon della mista supera il 25 % deve essere applicato il metodo n. 4.»;

ii) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di “d” è 1,00, eccetto che per la melammina, per la quale “d”=1,01»;

j) il punto 1.2 del metodo n. 10 è sostituito dal testo seguente:

«2. determinate clorofibre (27), segnatamente fibre in polivinilcloridrico, surclorurato o no, elastolefina (47) e melammina (48).»;

k) il metodo n. 11 è modificato come segue:

i) il punto 1.2 è sostituito dal testo seguente:

«2. lana (1), pelo animale (2 e 3), elastolefina (47) e melammina (48).»;

ii) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di “d” è 0,985 per la lana; di 1,00 per l’elastolefina e di 1,01 per la melammina.»;

l) il metodo n. 13 è modificato come segue:

i) il punto 1.2 è sostituito dal testo seguente:

«2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), fibra acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (35), vetro tessile (44), elastomultiestere (46) e melammina (48).»;

ii) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di “d” è 1,00 eccetto che per la melammina, per la quale “d” = 1,01»;

m) il metodo n. 14 è modificato come segue:

i) il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il metodo si applica, rimosse le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. cotone (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), determinate fibre acriliche (26), determinate fibre modacriliche (29), poliammide o nylon (30), poliestere (35) ed elastomultiestere (46).

   Con

2. clorofibre (27) basate su omopolimeri di cloruro di vinile, surclorurato o no, elastolefina (47) e melammina (48).

   Il metodo si applica alle modacriliche che danno una soluzione limpida per immersione in acido solforico concentrato (d20 = 1,84 g/ml).

   Questo metodo può essere usato al posto dei metodi nn. 8 e 9.»; IT L 242/18 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.9.2009

ii) il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. PRINCIPIO

Il costituente diverso da clorofibre, elastolefina o melammina (le fibre, cioè, di cui al punto 1, paragrafo 1) è eliminato da una massa nota della miscela allo stato secco per dissoluzione in acido solforico concentrato (densità relativa 1,84 a 20 °C). Il residuo, costituito da clorofibre, elastolefina o melammina, viene raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, è espressa in percentuale della massa della miscela allo stato secco. La percentuale del secondo costituente è ottenuta per differenza.»;

iii) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di "d" è 1,00, eccetto che per la melammina, per la quale "d" = 1,01»;

n) il metodo n. 15 è modificato come segue:

i) il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il metodo si applica, rimosse le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. acetato (19), triacetato (24), clorofibre (27), talune fibre modacriliche (29), taluni elastani (43)

con

2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), fibra acrilica (26), poliammide o nylon (30), vetro tessile (44) e melammina (48).

Se si constata la presenza di una fibra modacrilica o di elastan occorre procedere ad una prova preliminare per accertare se la fibra è completamente solubile nel reattivo.

Per analizzare le mischie contenenti clorofibre si possono applicare anche i metodi nn. 9 o 14.»;

ii) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di "d" è 1,00 eccettuato i seguenti casi:

seta e melammina 1,01;

fibra acrilica 0,98.»;

o) dopo il metodo n. 15 va inserito il metodo n. 16:

«METODO n. 16

MELAMMINA E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'acido formico caldo)

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il metodo è applicabile, dopo eliminazione del materiale non fibroso, alle mischie binarie di:

1. melammina (48)

con

2. cotone (5) ed elastolefina (31).

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mista, le melammina viene sciolta con acido formico caldo (90 % in peso).

Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale della seconda fibra componente si ottiene per differenza.

Nota: Mantenere rigorosamente la gamma di temperatura raccomandata perché la solubilità della melammina dipende in larga misura dalla temperatura.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1. **Apparecchiatura**

i) Matracci conici di almeno 200 ml muniti di tappo smerigliato.

ii) Agitatore in bagno d'acqua o altre apparecchiature atte ad agitare e a mantenere il matraccio a 90 ± 2 °C.

3.2. **Reattivi**

i) Acido formico (90 % m/m, densità relativa a 20 °C: 1,204 g/ml Portare 890 ml di acido formico tra il 98-100 % m/m (densità relativa a 20 °C: 1,220 g/ml) a 1 litro con acqua.

L'acido formico caldo è molto corrosivo e va manipolato con precauzione.

ii) Soluzione di ammoniaca diluita: portare 80 ml di ammoniaca concentrata (densità a 20 °C: 0,880) a 1 litro con acqua.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere quindi come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato, 100 ml di acido formico per grammo di materiale. Tappare, agitare fino a impregnare il materiale. Mantenere il matraccio in un agitatore in bagno d'acqua a 90 ± 2 °C per 1 ora, agitandolo vigorosamente. Raffreddare il matraccio a temperatura ambiente. Decantare il liquido nel crogiolo filtrante tarato. Aggiungere al matraccio contenente il residuo 50 ml di acido formico, agitare manualmente e filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante. Trasferire tutte le fibre residue nel crogiolo lavando completamente il matraccio con un po' più di acido formico reattivo. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione e lavare il residuo con acido formico reattivo, acqua calda, ammoniaca diluita e infine acqua fredda. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione dopo ogni aggiunta di liquido. Non ricorrere all'aspirazione fino a quando il liquido di lavaggio non sia scolato per gravità. Infine asciugare il crogiolo mediante aspirazione, essiccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

Nota: La temperatura influisce moltissimo sulle proprietà di solubilità della melammina e deve essere accuratamente controllata.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di "d" per cotone e aramide è 1,02.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 2 per un livello di confidenza del 95 %.»

10A13142

DECRETO 30 settembre 2010.

Modifica al decreto 28 luglio 2010, relativo al riconoscimento, al sig. Radenko Pralika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto datato 28 luglio 2010 con il quale si riconosceva il titolo di «Svjedodžnba o završnom ispitu» diploma professionale nel ramo alberghiero e turistico - cuoco specialista conseguito in Croazia, dal sig. Radenko Pralika, cittadino croato, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia in qualità di lavoratore dipendente per oltre 6 anni, per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto il cognome Pralika anziché Pralica;

Vista l'istanza dell'interessato pervenuta in data 27 agosto 2010;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 28 luglio 2010, con il quale si riconosceva il titolo di cui in premessa al signor Radenko Pralika, cittadino croato, nato a Bosanska Dubica (BiH) in data 2 settembre 1960, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, è modificato come segue: il cognome «Pralika» viene sostituito dal vero cognome «Pralica».

Roma, 30 settembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A12403

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 2 novembre 2010.

Riclassificazione del regime di rimborsabilità - PHT.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, in particolare l'art. 5, comma 1, che stabilisce come la spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva della spesa per farmaci erogati in regime di convenzione e della spesa in distribuzione diretta dei medicinali classificati in fascia A ai fini della rimborsabilità non debba superare un tetto prefissato del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2010 che all'art. 11, comma 7, lettera *a)*, prevede che l'Agenzia italiana del farmaco debba provvedere ad individuare tra i medicinali attualmente in carico della spesa farmaceutica ospedaliera quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati attraverso l'assistenza farmaceutica territoriale;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 ed in particolare l'allegato 2 - PHT Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 1° luglio 2010 circa i criteri adottati per l'individuazione dei farmaci da riclassificare;

Visto il parere espresso dal CdA del 30 agosto 2010, con il quale si approva la relazione presentata dal direttore generale sulla riclassificazione dei farmaci attualmente in carico alla spesa ospedaliera;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

I medicinali di cui all'allegato elenco sono classificati in fascia A, con l'indicazione del regime di fornitura, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8. Le prescrizioni dei centri ospedalieri dei medicinali in elenco non necessitano di ulteriori specifiche se non quelle stabilite da ciascuna regione nell'ambito della propria competenza.

Art. 2.

Modalità di impiego

I medicinali di cui all'art. 1 sono inseriti nell'elenco dei prodotti PHT - Prontuario della distribuzione diretta indicati nella determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Ai fini del monitoraggio della spesa territoriale sottoposta al rispetto del tetto di spesa annuo e in accordo con le disposizioni contenute nella legge n. 222/2007 concernenti le modalità di calcolo dei budget aziendali, la spesa per i medicinali di cui all'allegato elenco è imputata alle singole aziende titolari di AIC a partire dal 1° novembre 2010.

Art. 3.

Assistenza sul territorio

I farmaci di cui all'allegato elenco vanno dispensati attraverso le strutture individuate dalle regioni per una continuità assistenziale tra soggetto prescrittore ed unità dispensatrice del farmaco, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative.

La modalità operativa della distribuzione scelta dalla regione, per i farmaci di cui in allegato elenco, non deve costituire aggravio di spesa per il SSN rispetto ai costi attualmente sostenuti dalla regione.

Art. 4.

Aggiornamento stampati

Gli stampati e il confezionamento devono essere aggiornati entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente determinazione.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 2 novembre 2010

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO

AIC	Medicinale	Ditta	Principio Attivo	Classe	Regime di fornitura	Medico Prescrittore
035983016	CARBAGLU*15CPR DISP 200MG	ORPHAN EUROPE SARL	ACIDO CARGLUMICO	A	RNRL	internista, pediatra,neurologo
035983030	CARBAGLU*5CPR DISP 200MG	ORPHAN EUROPE SARL	ACIDO CARGLUMICO	A	RNRL	internista, pediatra,neurologo
035983028	CARBAGLU*60CPR DISP 200MG	ORPHAN EUROPE SARL	ACIDO CARGLUMICO	A	RNRL	internista, pediatra,neurologo
035871019	HEPSERA*1FL 30CPR 10MG	GILEAD SCIENCES INT.LTD	ADEFOVIR DIPIVOXIL	A	non modificato	non modificato
038528042	VOLIBRIS*30CPR RIV 10MG	GLAXO GROUP LTD	AMBRISENTAN	A	non modificato	non modificato
038528028	VOLIBRIS*30CPR RIV 5MG	GLAXO GROUP LTD	AMBRISENTAN	A	non modificato	non modificato
036745014	XAGRID*FL 100CPS 0,5MG	SHIRE PHARMACEUTICAL CONTR.LTD	ANAGRELIDE CLORIDRATO	A	non modificato	non modificato
037797014	CYSTADANE*OS 1FL 180G+3CUCCH	ORPHAN EUROPE SARL	BETAINA	A	RNRL	internista,pediatra,epatologo,nefrologo
035710019	TARGRETIN*FL 100CPS 75MG	EISAI LIMITED	BEXAROTENE	A	non modificato	non modificato
035609041	TRACLEER*56CPR RIV 125MG	ACTELION REGISTRATION LTD	BOSENTAN MONOIDRATO	A	non modificato	non modificato
035609027	TRACLEER*56CPR RIV 62,5MG	ACTELION REGISTRATION LTD	BOSENTAN MONOIDRATO	A	non modificato	non modificato
037604016	SUBOXONE*7CPR SUBLING 2MG/0,5ML	SCHERING PLOUGH (SP) EUROPE	BUPRENORFINA/NALOXONE	A	non modificato	non modificato
037604030	SUBOXONE*7CPR SUBLING 8MG/2MG	SCHERING PLOUGH (SP) EUROPE	BUPRENORFINA/NALOXONE	A	non modificato	non modificato
035219029	XELODA*120CPR RIV 500MG	ROCHE REGISTRATION LTD	CAPECITABINA	A	non modificato	non modificato
035219017	XELODA*60CPR RIV 150MG	ROCHE REGISTRATION LTD	CAPECITABINA	A	non modificato	non modificato
038451050	PRADAXA*10X1CPS 110MG	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	DABIGATRAN ETEXILATO	A	non modificato	non modificato
038451011	PRADAXA*10X1CPS 75MG	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	DABIGATRAN ETEXILATO	A	non modificato	non modificato
038451062	PRADAXA*30X1CPS 110MG	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	DABIGATRAN ETEXILATO	A	non modificato	non modificato
038451023	PRADAXA*30X1CPS 75MG	BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH	DABIGATRAN ETEXILATO	A	non modificato	non modificato
037421017	EXJADE*28CPR DISP 125MG	NOVARTIS EUROPHARM LTD	DEFERASIROX	A	non modificato	non modificato
037421031	EXJADE*28CPR DISP 250MG	NOVARTIS EUROPHARM LTD	DEFERASIROX	A	non modificato	non modificato
037421056	EXJADE*28CPR DISP 500MG	NOVARTIS EUROPHARM LTD	DEFERASIROX	A	non modificato	non modificato
034525016	FERRIPROX*100CPR RIV 500MG	APOTEX EUROPE B.V.	DEFERIPRONE	A	non modificato	non modificato
034525028	FERRIPROX*OS FL 250ML 100MG/ML	APOTEX EUROPE B.V.	DEFERIPRONE	A	non modificato	non modificato
029352010	PULMOZYME	ROCHE SPA	DORNASE ALFA	A	RNRL	pneumologo, internista, cardiologo,gastroenterologo.
037221076	BARACLUDE*30CPR RIV 0,5MG	BRISTOL M.SQUIBB PHARMA EEIG	ENTECAVIR	A	non modificato	non modificato
037221088	BARACLUDE*30CPR RIV 1MG	BRISTOL M.SQUIBB PHARMA EEIG	ENTECAVIR	A	non modificato	non modificato
029552027	FLUDARA*15CPR RIV 10MG	GENZYME EUROPE B.V.	FLUDARABINA FOSFATO	A	non modificato	non modificato
029552039	FLUDARA*20CPR RIV 10MG	GENZYME EUROPE B.V.	FLUDARABINA FOSFATO	A	non modificato	non modificato
036019026	VENTAVIS	ITALFARMACO SPA	ILOPROST	A	non modificato	non modificato
036019014	VENTAVIS	ITALFARMACO SPA	ILOPROST	A	non modificato	non modificato
035372059	GLIVEC*120CPS 100MG	NOVARTIS EUROPHARM LTD	IMATINIB MESILATO	A	non modificato	non modificato
035410226	ZYVOXID*10CPR RIV 600MG BLIST	PFIZER ITALIA Srl	LINEZOLID	A	non modificato	non modificato
035410075	ZYVOXID*OS GRANxSOSP 100MG/5ML	PFIZER ITALIA Srl	LINEZOLID	A	non modificato	non modificato
033314030	CYSTAGON*FL 100CPS 150MG	ORPHAN EUROPE SARL	MERCAPTAMINA BITARTRATO	A	non modificato	non modificato
033314016	CYSTAGON*FL 100CPS 50MG	ORPHAN EUROPE SARL	MERCAPTAMINA BITARTRATO	A	non modificato	non modificato
029796012	CELLCEPT*100CPS 250MG	ROCHE REGISTRATION LTD	MICOFENOLATO MOFETILE	A	RNRL	internista,pediatra,immunologo,ematologo.
029796024	CELLCEPT*50CPR 500MG	ROCHE REGISTRATION LTD	MICOFENOLATO MOFETILE	A	RNRL	internista, pediatra,immunologo,ematologo.
036511032	MYFORTIC*100CPR RIV 180MG	NOVARTIS FARMA SpA	MICOFENOLATO SODICO	A	RNRL	internista, pediatra,immunologo,ematologo.
036511069	MYFORTIC*50CPR RIV 360MG	NOVARTIS FARMA SpA	MICOFENOLATO SODICO	A	RNRL	internista, pediatra,immunologo,ematologo.
035798014	ZAVESCA*84CPS 100MG	ACTELION REGISTRATION LTD	MIGLUSTAT	A	RRL	internista,pediatra,neurologo
036560011	LYSODREN*FL 100CPR 500MG	LABORATOIRE HRA PHARMA	MITOTANO	A	non modificato	non modificato
029526047	SALAGEN*84CPR RIV 5MG	NOVARTIS FARMA SpA	PILOCARPINA CLORIDRATO	A	non modificato	non modificato
037059019	NOXAFIL*OS SOSP 105ML 40MG/ML	SCHERING PLOUGH (SP) EUROPE	POSACONAZOLO	A	non modificato	non modificato
026875017	VIRAZOLE	MEDA PHARMA SPA	RIBAVIRINA	A	non modificato	non modificato
035745049	COPEGUS*112CPR RIV 200MG	ROCHE SpA	RIBAVIRINA	A	non modificato	non modificato
035745025	COPEGUS*168CPR RIV 200MG	ROCHE SpA	RIBAVIRINA	A	non modificato	non modificato

AIC	Medicinale	Ditta	Principio Attivo	Classe	Regime di fornitura	Medico Prescrittore
035745037	COPEGUS*28CPR RIV 200MG	ROCHE SpA	RIBAVIRINA	A	non modificato	non modificato
035745013	COPEGUS*42CPR RIV 200MG	ROCHE SpA	RIBAVIRINA	A	non modificato	non modificato
035745052	COPEGUS*FL 14CPR RIV 400MG	ROCHE SpA	RIBAVIRINA	A	non modificato	non modificato
035745064	COPEGUS*FL 56CPR RIV 400MG	ROCHE SpA	RIBAVIRINA	A	non modificato	non modificato
034459026	REBETOL*140CPS 200MG	SCHERING PLOUGH (SP) EUROPE	RIBAVIRINA	A	non modificato	non modificato
034459038	REBETOL*168CPS 200MG	SCHERING PLOUGH (SP) EUROPE	RIBAVIRINA	A	non modificato	non modificato
034459014	REBETOL*84CPS 200MG	SCHERING PLOUGH (SP) EUROPE	RIBAVIRINA	A	non modificato	non modificato
034459040	REBETOL*OS FL 100ML 40MG/ML	SCHERING PLOUGH (SP) EUROPE	RIBAVIRINA	A	non modificato	non modificato
039363027	RIBAVIRINA TEVA*140CPS 200MG	TEVA PHARMA B.V.	RIBAVIRINA	A	non modificato	non modificato
039363039	RIBAVIRINA TEVA*168CPS 200MG	TEVA PHARMA B.V.	RIBAVIRINA	A	non modificato	non modificato
039363015	RIBAVIRINA TEVA*84CPS 200MG	TEVA PHARMA B.V.	RIBAVIRINA	A	non modificato	non modificato
032887010	RILUTEK*56CPR RIV 50MG	AVENTIS PHARMA S.A.	RILUZOLO	A	RRL	internista,neurologo
038744064	XARELTO*10CPR RIV 10MG PP/ALU	BAYER SCHERING PHARMA AG	RIVAROXABAN	A	non modificato	non modificato
038744076	XARELTO*30CPR RIV 10MG PP/ALU	BAYER SCHERING PHARMA AG	RIVAROXABAN	A	non modificato	non modificato
038744052	XARELTO*5CPR RIV 10MG PP/ALU	BAYER SCHERING PHARMA AG	RIVAROXABAN	A	non modificato	non modificato
038922023	KUVAN*120CPR SOLUB 100MG	MERCK KGAA	SAPROPTERINA DICLORIDRATO	A	non modificato	non modificato
038922011	KUVAN*30CPR SOLUB 100MG	MERCK KGAA	SAPROPTERINA DICLORIDRATO	A	non modificato	non modificato
036982015	REVATIO*90CPR RIV 20MG	PFIZER LTD (SANDWICH UK)	SILDENAFIL CITRATO	A	non modificato	non modificato
037758024	THELIN*28CPR RIV 100MG	ENCYSIVE LIMITED	SITAXENTAN SODICO	A	non modificato	non modificato
034701019	AMMONAPS*FL 250CPR 500MG	SWEDISH ORPHAN INTERNAT.AB	SODIO FENILBUTIRRATO	A	RNRL	internista,pediatra,neurologo
034701033	AMMONAPS*GRAT 940MG/G FL 266G	SWEDISH ORPHAN INTERNAT.AB	SODIO FENILBUTIRRATO	A	RNRL	internista,pediatra,neurologo
036570012	BONDRONAT*28CPR RIV 50MG	ROCHE REGISTRATION LTD	SODIO IBANDRONATO MONOIDRATO	A	non modificato	non modificato
034864013	UFT*21CPS 100MG+224MG	MERCK SERONO SpA	TEGAFUR/URACILE	A	non modificato	non modificato
034864025	UFT*28CPS 100MG+224MG	MERCK SERONO SpA	TEGAFUR/URACILE	A	non modificato	non modificato
034864037	UFT*35CPS 100MG+224MG	MERCK SERONO SpA	TEGAFUR/URACILE	A	non modificato	non modificato
034864052	UFT*36CPS 100MG+224MG	MERCK SERONO SpA	TEGAFUR/URACILE	A	non modificato	non modificato
034864049	UFT*42CPS 100MG+224MG	MERCK SERONO SpA	TEGAFUR/URACILE	A	non modificato	non modificato
037884018	SEBIVO*28CPR RIV 600MG	NOVARTIS EUROPHARM LTD	TELBIVUDINA	A	non modificato	non modificato
034527059	TEMODAL*1FL 5CPS 100MG	SCHERING PLOUGH (SP) EUROPE	TEMOZOLOMIDE	A	non modificato	non modificato
034527034	TEMODAL*1FL 5CPS 20MG	SCHERING PLOUGH (SP) EUROPE	TEMOZOLOMIDE	A	non modificato	non modificato
034527073	TEMODAL*1FL 5CPS 250MG	SCHERING PLOUGH (SP) EUROPE	TEMOZOLOMIDE	A	non modificato	non modificato
034527010	TEMODAL*1FL 5CPS 5MG	SCHERING PLOUGH (SP) EUROPE	TEMOZOLOMIDE	A	non modificato	non modificato
036646038	BRAMITOB	CHIESI FARMACEUTICI	TOBRAMICINA	A	non modificato	non modificato
034767018	TOBI	NOVARTIS FARMA SPA	TOBRAMICINA	A	non modificato	non modificato
033306061	HYCAMTIN*10CPS 0,25MG	SMITHKLINE BEECHAM PLC	TOPOTECAN CLORIDRATO	A	non modificato	non modificato
033306073	HYCAMTIN*10CPS 1MG	SMITHKLINE BEECHAM PLC	TOPOTECAN CLORIDRATO	A	non modificato	non modificato
027865106	NAVELBINE*1CPS 20MG	PIERRE FABRE PHARMA Srl	VINORELBINA BITARTRATO	A	non modificato	non modificato
027865118	NAVELBINE*1CPS 30MG	PIERRE FABRE PHARMA Srl	VINORELBINA BITARTRATO	A	non modificato	non modificato
035628179	VFEND*28CPR RIV 200MG	PFIZER LTD (SANDWICH UK)	VORICONAZOLO	A	non modificato	non modificato
035628054	VFEND*28CPR RIV 50MG	PFIZER LTD (SANDWICH UK)	VORICONAZOLO	A	non modificato	non modificato
035628268	VFEND*OS FL 45G 40MG/ML	PFIZER LTD (SANDWICH UK)	VORICONAZOLO	A	non modificato	non modificato
036694014	WILZIN*FL 250CPS 25MG	ORPHAN EUROPE SARL	ZINCO ACETATO	A	RNRL	internista, pediatra,epatologo,neurologo,neuropsichiatra
036694026	WILZIN*FL 250CPS 50MG	ORPHAN EUROPE SARL	ZINCO ACETATO	A	RNRL	internista, pediatra,epatologo,neurologo,neuropsichiatra

10A13422
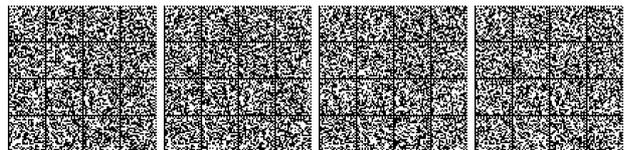
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 19 ottobre 2010.

Criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni. (Deliberazione n. 2252).

IL PRESIDENTE

Il Consiglio, nella seduta del 19 ottobre 2010, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere Agostino Del Signore;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modifiche;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la delibera n. 1111 del 25 maggio 2010 con la quale è stata approvata la scheda relativa ai criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni;

Vista la delibera n. 1773 del 28 settembre 2010 con la quale è stata approvata l'integrazione alla succitata delibera relativa ai criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni;

Rilevata l'opportunità di rivedere alcuni dei criteri precedentemente approvati a seguito delle osservazioni e delle segnalazioni pervenute;

Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche ai punteggi, nonché di predisporre una relazione chiarificatrice, esplicativa delle scelte effettuate ai fini di una più puntuale individuazione dei criteri di valutazione,

Delibera

di approvare la relazione accompagnatoria dei criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni, come modificati ed indicati nell'allegata scheda;

Copia della presente delibera sarà inviata alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, per la pubblicazione.

Roma, 19 ottobre 2010

Il Presidente: GOBBI

ALLEGATO

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI PER I CONCORSI INTERNI

I) PREMESSA:

La legge n. 244/2007, art 1, comma n. 353, ha attribuito al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il compito di individuare i criteri di valutazione, per la gestione dei concorsi interni relativi alle movimentazioni orizzontali ed a quelle verticali, con conseguente cessazione delle tabelle "E" ed "F". Abolita la tabella "F" per i concorsi esterni trova applicazione la sola tabella "E" con le eventuali modifiche/semplificazioni che dovessero rendersi necessarie

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il Legislatore ha dunque affidato il compito di definire i parametri che devono evidenziare e valutare il profilo completo e concreto delle reali caratteristiche professionali del giudice tributario, così da rendere, per quanto possibile, ottimale il livello di conoscenza, per i fini istituzionali perseguiti. I parametri scelti dovranno essere significativi, precisi e idonei a consentire un giudizio analitico, completo ed ancorato a criteri predeterminati.

Tenuto conto di ciò, pare opportuno, in ossequio al principio di trasparenza e oggettività, individuare nella presente relazione di accompagnamento ai criteri di valutazione, gli elementi indicatori, le linee guida, i criteri di massima che consentiranno di verificare adeguatamente, in relazione a fatti specifici e oggettivamente delineati, il percorso logico di applicazione dei parametri, nello spirito della legge e in linea con le linee guida precisate dalla presente delibera.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha individuato quali elementi caratterizzanti il profilo del giudice quelli della: **esperienza, diligenza, laboriosità e attitudine**.

Il concetto di "*esperienza*" deve essere inteso come "*esperienza lavorativa*" maturata presso le Commissioni tributarie e costituisce il parametro di riferimento di svolgimento della funzione. Detto periodo - suddiviso in due parti: precedente e successivo alla data del 1 aprile 1996 - è articolato in periodi quinquennali e loro frazioni.

Gli elementi della *diligenza*, *laboriosità* ed *attitudine* sono stati individuati secondo un criterio di valutazione oggettiva che dovrà tenere conto dei provvedimenti giudiziari e delle modalità di espletamento dell'attività giurisdizionale evitando il sindacato sul merito delle decisioni.

Ampio rilievo sarà quindi riconosciuto alla professionalità del giudice che si andrà a desumere dalla preparazione giuridica, dal grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali; dal possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari giudiziari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento; dalla conduzione delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla idoneità ad utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; dall'attitudine a cooperare secondo criteri di opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze connesse o collegate.

La *valutazione di professionalità*, sarà effettuata nel rispetto dell'indipendenza costituzionalmente riconosciuta a ciascun giudice. La verifica in sede di esame delle pronunce rese dai giudici terrà conto dell'esito, nelle successive fasi e gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi, solo in quanto "*presentino caratteri di significativa anomalia"*. Le ipotesi di 'sopravvenienza' di diversi orientamenti giurisprudenziali nelle more dei giudizi di impugnazione non potranno ritenersi "*significative*".
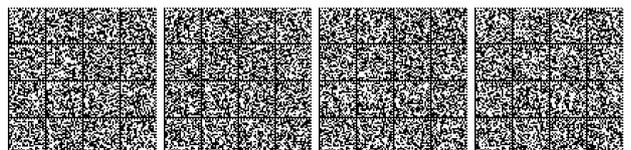
Non saranno considerati indice rilevante ai fini del giudizio sulla laboriosità, gli incarichi extra-giudiziari.

Con riferimento alla *diligenza,* il rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie, dovrà essere considerato "*alla luce della complessiva situazione degli uffici*", al fine di consentire l'apprezzamento di situazioni particolari evitando giudizi positivi o negativi ancorati esclusivamente a soli dati numerici.

Quanto alla *laboriosità*, nel formulare un giudizio occorrerà tenere conto che il raffronto della produzione di ciascun giudice con la media dei provvedimenti emessi dagli altri giudici appartenenti alla stessa Sezione, o, nel caso dei Presidenti o Vice presidenti di sezione in comparazione con i Presidenti o Vice presidenti delle altre Sezioni della stessa Commissione, potrebbe indurre, in qualche caso, a valutazioni ingiuste. Pertanto il raffronto della produzione del singolo con quella media dell'ufficio di appartenenza andrà compiuto tenendo conto anche dell'attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio (uffici direttivi e semidirettivi), dell'espletamento di altri incarichi in seno alla Commissione di appartenenza (collaborazione o direzione dell'ufficio del massimario), di assenze dal lavoro per ragioni diverse dal congedo ordinario (assenze per motivi di salute o di famiglia, maternità).

Per quanto riguarda *l'attitudine*, dovrà essere diversificata l'attività di docenza da quella di partecipazione ai corsi. La partecipazione e la docenza saranno rilevanti se svolte nei corsi organizzati e/o patrocinati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in diritto tributario o di formazione e gestione delle procedure informatiche per l'attuazione del processo telematico.
Nell'ambito della partecipazione andrà distinta la durata dei corsi di aggiornamento e la complessità dei corsi frequentati ai quali il magistrato ha partecipato o in relazione ai quali ha dato la disponibilità a partecipare.
Importante sarà anche il dato relativo alla continuità della partecipazione ai corsi di aggiornamento, e allo svolgimento dell'attività di docenza.

La valutazione di professionalità, compiuta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, acquisito il parere dell'Autorità immediatamente sopraordinata e delle fonti di conoscenza utili, dovrà essere tale da consentire la ricostruzione delle qualità del magistrato, in modo da evidenziare dettagliatamente le caratteristiche professionali, le tipologie di lavoro svolto e le reali attitudini.

A tal fine è importante garantire l'omogeneizzazione dell'attività consultiva preliminare e delle fonti di conoscenza.

La presente delibera individua i parametri di valutazione e la documentazione alla quale i capi degli uffici dovranno attenersi nella formulazione e compilazione delle schede di valutazione.

Per garantire una corretta e aggiornata informativa, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dovrà dotarsi di una "banca dati" nella quale dovranno affluire le informazioni professionali attinenti ad ogni componente delle Commissioni Tributarie.
Essa dovrà contenere, oltre le notizie direttamente in possesso del CPGT (Status – Dichiarazioni sostitutive – Provvedimenti disciplinari – Partecipazione ai corsi indetti dall'organismo ecc.) anche una scheda di valutazione complessiva redatta dal Presidente della Commissione di appartenenza in base ai criteri B –C –D, valida per tre anni, mentre quelle relativa ad essi sarà redatta direttamente dal C.P.G.T. Ogni Presidente di Commissione, ad inizio d'anno, tenuto conto della consistenza degli affari giudiziari pendenti, della organizzazione degli uffici, concorderà con il C.P.G.T., gli obiettivi di produttività dell'anno in base ai quali saranno rapportate la diligenza e la laboriosità.
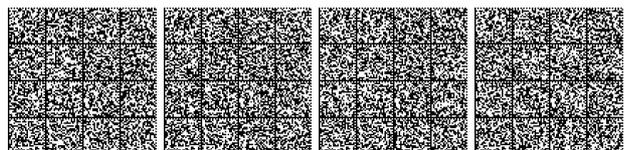
II) **CRITERI**:

A) ESPERIENZA

Con il termine "Esperienza" si intende "l'esperienza lavorativa" maturata presso le Commissioni tributarie.

Tenuto conto che l'ultima riforma del sistema di giustizia tributaria risale al 1992, con i citati decreti legislativi n. 545 e 546, che hanno accentuato ulteriormente il carattere giurisdizionale delle commissioni tributarie (anche sul piano lessicale: oggi, infatti, si parla di "giudici tributari", non più di "membri delle commissioni", e di "sentenza", non più di "decisione"), con maggiori garanzie di indipendenza per componenti, anche grazie all'introduzione dell'Organo di autogoverno, e norme processuali sempre più vicine a quelle del processo civile. Tenuto altresì conto dell'ampliamento della giurisdizione, l'art. 2 del decreto legislativo 546/1992 e dei successivi interventi normativi hanno attribuito alle Commissioni tributarie provinciali e regionali il requisito di giudice esclusivo dei tributi, nell'ambito della valutazione della "esperienza", si è ritenuto di distinguere, agli effetti dell'attribuzione di un punteggio aritmetico, basato su parametri oggettivi, il periodo ante 1996 dal periodo successivo, riconoscendo un maggior valore all'esperienza maturata post anno 1996 anche in considerazione della complessità delle materie trattate e della maggiore articolazione delle norme processuali. Lo stesso criterio è adottato per i componenti della Commissione Tributaria Centrale che, a norma dell'art. 44 del d. lgs. 545/92, alla cessazione della medesima entreranno a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario.

B) DILIGENZA

La 'diligenza' si desume:

a) dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie;

b) dall'assiduità e dalla puntualità alle udienze di calendario e nei giorni stabiliti e dalla presenza in ufficio, nei casi in cui sia necessario, per il buon funzionamento dell'ufficio stesso;

c) dalla disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio quali la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art. 138, D.P.R. n.115/2002) o alla Sezione per la Sospensione feriale dei termini processuali (art. 6, D.Lgs 545/92). Disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio.

Il punteggio complessivo previsto per il parametro "diligenza" va da 0 a 6.

Il giudizio e la valutazione della Diligenza sarà formato tenendo conto dei dati relativi al triennio anteriore alla data di pubblicazione del posto.

C) LABORIOSITA'

La 'laboriosità', indice di intensa capacità di lavoro, si desume:

- dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari giudiziari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici;
- dal numero dei provvedimenti depositati, valutato comparativamente, con i dati statistici dell'ultimo triennio, dei componenti della medesima commissione di appartenenza rispettivamente tra i giudici, tra i vice presidenti e tra i presidenti di sezione, tenendo conto dei ricorsi a ciascun di essi assegnato, per il valore di 2/3, nonché, per correttivo, della media nazionale per il restante valore di 1/3.
- Nella valutazione della laboriosità si terrà conto anche dei provvedimenti assunti in altre sezioni in occasione di supplenze.
- Il dato quantitativo dovrà essere sempre integrato da indicazioni qualitative sull'attività svolta.
- Costituiscono un dato di riferimento il numero dei provvedimenti cautelari assunti.

Ad essa si applica un punteggio discrezionale da 0 a 6
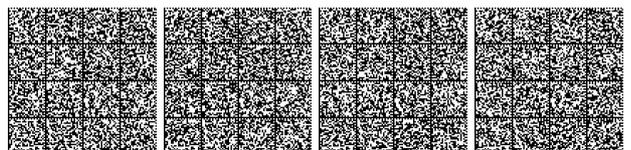
D) ATTITUDINE

Per attitudine si intende la propensione riguardante l'attività svolta e il ruolo occupato, nonché l'aggiornamento professionale.

Ad essa va applicato un punteggio discrezionale massimo di 9, ma diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione: ovvero, una parte da 0 a 5 ed una parte da 0 a 4.

Concorrono all'attribuzione da 0 a 5 i seguenti criteri:

- collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico**;**
- preparazione e capacità che si manifestano nella concreta professionalità dimostrata dal giudice nell'esercizio delle proprie funzioni;
- modalità di partecipazione alle udienze;
- attività di massimazione;
- qualità di contributi in camera di consiglio, individuazione delle questioni da decidere e capacità di sintesi;
- capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti in processo ed al personale amministrativo.
- sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 5, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a 3 presentate dall'interessato
- equilibrio di valutazione, che deve prescindere dagli orientamenti ideologici del magistrato; in caso di segnalazione negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili.

Concorre all'attribuzione del punteggio da 0 a 4 la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione (Master) in materia tributaria, organizzati o patrocinati dal C.P.G.T. A tal fine si deve tener conto della durata di ogni singolo avvenimento e del diverso impegno professionale distinguendo tra partecipazione e docenza, riconoscendo, a questa ultima, un indubbio valore superiore alla partecipazione.

Per il conferimento degli uffici direttivi, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra indicati, anche dalle capacità organizzative, desunte da ogni utile elemento connesso alla precedente attività svolta, nonché dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalla modalità di conduzione dell'udienza.

Ai fini della valutazione dei Presidenti di Commissione si deve tener conto, fermo restando la funzione giurisdizionale, delle funzioni amministrative ad essi assegnate per cui non è possibile applicare i Criteri discrezionali B, C, e D (diligenza, laboriosità ed attitudine).

Di conseguenza, si ritiene che il punteggio discrezionale complessivo dei suddetti criteri (21 punti) debba essere assegnato facendo riferimento a criteri specifici e nelle misure che seguono:

- Punti da 0 a 6 per il puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali.

- Punti da 0 a 11 considerando il numero delle sezioni della Commissione, la presenza nella sede, il coordinamento delle sezioni ed il raggiungimento degli obiettivi concordati, ad inizio anno, con il C.P.G.T. Il tutto valutato sulla base delle relazioni dell'Ufficio Ispettivo del C.P.G.T.

- Punti da 0 a 4 per la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione (Master) in materia tributaria, organizzati o patrocinati dal C.P.G.T. assegnati con gli stessi criteri stabiliti nelle attitudini.

I giudici tributari, componenti il C.P.G.T., alla cessazione dall'incarico, rientrano nella sede di provenienza con le funzioni esercitate in precedenza.

In caso di successiva partecipazione ad un concorso interno, poiché la vacanza dall'attività giurisdizionale non consente l'attribuzione specifica del punteggio previsto per i criteri A-B-C, va
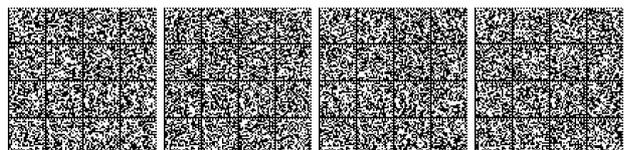
tenuto conto della peculiarità dell'incarico, e va applicato il punteggio identico a quello massimo attribuito, per i suddetti criteri, in quello specifico concorso.
In caso di esito favorevole del concorso, in occasione della partecipazione successiva ad altri concorsi, troveranno applicazione le regole generali.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI PER I CONCORSI INTERNI

I criteri di valutazione, applicabili a tutti i giudici, vice presidenti e presidenti di sezione, sono:

A) Esperienza
B) Diligenza
C) Laboriosità
D) Attitudine

A) ESPERIENZA

Acquisizione della conoscenza della materia trattata con riferimento sia in fatto che in diritto, e che deriva dagli anni di attività giudiziaria prestata specificatamente come giudice, vicepresidente di sezione, presidente di sezione e presidente di commissione dall'1.4.1996.

Conseguentemente, anche i componenti della Commissione tributaria centrale, che a norma dell'art. 44 del D. Lgs. 545/92, alla cessazione della medesima, entreranno a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario, a domanda, verranno valutati dall'1.4.1996 (entrata in vigore del D. Lgs. 545/92).

FUNZIONI	PUNTEGGIO	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE dal 1.4.1996		
Giudice	5,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
Vicepresidente di sezione	5,50 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
Presidente di sezione	6,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
Presidente di Commissione	8,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dal 1.4.1996		
Giudice	6,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
Vicepresidente di sezione	6,50 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
Presidente di sezione	7,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
Presidente di Commissione	9,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE dal 1.4.1996		
Componente	7,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
Presidente di sezione	8,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
Presidente di Commissione	10,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5

N.B. Per "frazione di 5" si attribuisce il punteggio riproporzionato alla frazione medesima.

Per quanto riguarda la valutazione dei componenti che hanno esercitato le funzioni **antecedentemente al 1.4.1996, viene assegnato un punteggio di 2.00 ogni 5 anni** - o frazione di 5, indipendentemente dalla Commissione di appartenenza e dalle funzioni svolte. In tutti i casi si precisa che il periodo di 6 mesi e un giorno è equivalente ad un anno: conseguentemente si applica la relativa frazione del punteggio.

Per i componenti del Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria il periodo della durata dell'incarico è valutato con un punteggio pari a quello riconosciuto ai Presidenti di Commissione tributaria regionale.

I punteggi delle suddette tabelle non sono cumulabili fra di loro per lo stesso periodo di servizio.

B) DILIGENZA

La valutazione della diligenza deve essere rapportata al triennio anteriore alla data di pubblicazione del posto e va desunta da:

1. rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie;	PUNTEGGIO **da 0,00 a 6,00**
2. dall'assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, alle udienze di calendario e nei giorni stabiliti e presenza in ufficio nei casi in cui sia necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso;	
3. disponibilità a far fronte all'esigenza dell'ufficio quali la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art.138, D.P.R. n.115/2002) o alla Sezione per la sospensione feriale dei termini processuali (art.6 D.Lgs 545/92); disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze, se ed in quanto rispondano alle direttive del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e siano necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio.	

C) LABORIOSITA'

La laboriosità si desume:

- Dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici. - Dal numero dei provvedimenti depositati in segreteria, comparativamente valutato, in raffronto con i dati statistici dell'ultimo triennio, dei componenti della medesima commissione di appartenenza rispettivamente tra i giudici, tra i vice presidenti e tra i presidenti di sezione, tenendo conto dei ricorsi a ciascun di essi assegnato, per i 2/3, nonché della media nazionale per il restante 1/3. Anche gli eventuali provvedimenti adottati in occasione di supplenze in altre sezioni, devono incidere sul punteggio della laboriosità. Il dato quantitativo deve essere sempre integrato da indicazioni qualitative sull'attività svolta. Costituiscono un dato di riferimento i provvedimenti cautelari assunti	PUNTEGGIO **da 0,00 a 6,00**

D) ATTITUDINE

L'attitudine si desume da:

Elementi	Punteggio
1. preparazione e capacità che si manifestano nella concreta professionalità dimostrata dal magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni, dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico anche con l'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale;	PUNTEGGIO **da 0,00 a 5,00**
2. modalità di partecipazione alle udienze;	
3. attività di massimazione;	
4. qualità di contributi in camera di consiglio, capacità di sintesi e di individuazione delle questioni da decidere;	
5. capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti del processo ed al personale amministrativo;	
6. sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 5, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a tre presentate dall'interessato;	
7. equilibrio: nella valutazione si deve prescindere dagli orientamenti ideologici del magistrato; in caso di assenza di elementi di valutazione, va adottata la formula "nulla da rilevare". In casi di segnalazione negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili;	
8. partecipazione/docenza a seminari, corsi di aggiornamento professionale e corsi di specializzazione superiore (Master) in materia tributaria organizzati/patrocinati dal C.P.G.T.;	**da 0,00 a 4,00**

Per il conferimento degli uffici direttivi e **semi direttivi**, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra elencati, **anche dalla capacità organizzativa, desunta da ogni utile elemento connesso alla precedente attività svolta, nonché dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalla modalità di conduzione dell'udienza.**

Fonti di conoscenza.

Fonti
1. documentazione prodotta dall'interessato: statistiche, provvedimenti giurisdizionali ritenuti significativi ecc.
2. Autorelazioni
3. Scheda di valutazione triennale redatta dal Presidente di Commissione, direttamente, per i Presidenti di sezione e V. Presidenti F/F e, su indicazioni del Presidente di Sezione o V. Presidente F/F, per i V. Presidenti e Giudici che deve evidenziare i criteri B, C, e D.
4. Rapporto, integrativo alla suddetta scheda, del Presidente di Commissione, redatto all'atto della partecipazione ad un concorso;
5. Eventuali controdeduzioni dell'interessato.

Nella scheda e nel rapporto integrativo si dovranno illustrare dettagliatamente le caratteristiche complessive dei provvedimenti emessi dal magistrato interessato, individuando, secondo criteri da stabilire, non più di 5 provvedimenti redatti dal magistrato medesimo, il quale potrà a sua volta produrne altri 3 (pubblicati tutti nell'ultimo triennio).

Nella valutazione di detti provvedimenti il presidente deve tener conto esclusivamente dei profili tecnico-professionali, relativi alla esposizione delle questioni ed all'argomentazione della soluzione adottata, con esclusione di qualsiasi sindacato sul merito della questione stessa.

Criteri di valutazione per i Presidenti di Commissione

Per i Presidenti di Commissione va fatta una valutazione separata, direttamente dal C.P.G.T., e onnicomprensiva dei Criteri B, C e D (diligenza, laboriosità ed attitudine) con riferimento a:

1. puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali;	**da 0,00 a 6,00**
2. numero delle sezioni della Commissione;	**da 0,00 a 11,00**
3. presenza nella sede e coordinamento delle sezioni, così come risultante dalle relazioni dell'Ufficio Ispettivo del C.P.G.T.;	
4. raggiungimento degli obiettivi concordati con il C.P.G.T.e partecipazione alle riunioni da esso convocate;	
5. partecipazione/docenza a seminari, corsi di aggiornamento professionale e corsi di specializzazione (master) in materia tributaria organizzati/patrocinati dal C.P.G.T.;	**da 0,00 a 4,00**

Criteri di valutazione per le funzioni svolte dai componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

I componenti del C.P.G.T., alla cessazione dall'incarico, rientrano nella sede di provenienza con le medesime funzioni esercitate in precedenza. In caso di successiva partecipazione a concorso per trasferimento o conferimento di nuove funzioni, gli anni della consiliatura andranno valutati, tenuto conto della peculiarità dell'incarico, con il punteggio identico a quello massimo attribuito in quello specifico concorso, con riguardo a ciascuno dei criteri B, C e D. In caso di esito favorevole del concorso, i criteri di valutazione applicabili agli ex consiglieri, in occasione della partecipazione a successivi concorsi, seguiranno le regole generali.

10A13082

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Estraderm TTS».

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2090 del 15 ottobre 2010

Medicinale: ESTRADERM TTS.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale n. 07195130153), con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (Varese) Italia.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alla confezione sotto elencata:

A.I.C. n. 026779049 - «25 MCG/DIE cerotti transdermici» 8 cerotti.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13177

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Plactidil»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 2137 del 21 ottobre 2010

Titolare AIC: Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi, 8, 27010 - Valle Salimbene - Pavia - Codice Fiscale n. 01423300183.

Medicinale: PLACTIDIL.

Variazione AIC: nuovo produttore principio attivo/intermedio/ materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza CEP.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta del produttore di p.a. picotamide monoidrata, in possesso di un DMF: «Prime European Therapeuticals S.p.A Euticals S.p.A.», via delle Rimembranze 1, 26852 Mairano Casaletto Lodigiano (Lodi).

Le specifiche del p.a. sono quelle riportate nella monografia della Farmacopea europea, edizione corrente; in aggiunta vengono introdotte le specifiche sui solventi residui e quelle sulla distribuzione del particle size relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 025627047 - «300 mg compresse» 30 compresse

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13327

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI NOVARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio n. 28-NO, ha cessato l'attività di «fabbricazione di oggetti in metalli preziosi» e, con determinazione del dirigente n. 185/2010, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa sono stati deformati.

Marchio: 28-NO.

Denominazione impresa: Montreor.

Città: Castelletto Sopra Ticino (NO).

10A12612

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Venezia il 6 febbraio 2009.

Il giorno 4 ottobre 2010 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama, autorizzata con legge 1° febbraio 2010, n.13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2010.

In conformità all'art. XII, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 4 ottobre 2010.

10A13080

Modifica della dipendenza del Consolato onorario in Durban (Sud Africa).

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

*(*Omissis*);*

Decreta:

Articolo unico

Il Consolato onorario in Durban, già alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Pretoria, è posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Johannesburg, con la medesima circoscrizione territoriale (la provincia del Kwa-Zulu Natal).

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2010

Il vice direttore generale: VARRIALE

10A13081

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato di cessazione dall'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto dirigenziale del 20 settembre 2010 il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per raggiunti limiti di età.

Il notaio Benincori Alberto, nato a Milano il 19 ottobre 1935, residente nel comune di Vaprio D'Adda (Milano) (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 19 ottobre 2010.

10A13423

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 292/10/PREST. e n. 293/10/PREST. adottate dal Consiglio amministrativo della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dottori commercialisti in data 28 luglio 2010).

Con ministeriale n. 24/VI/0019999/MA004.A012/COM-L-93-94 del 14 ottobre 2010, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibera n. 292/10/Prest e n. 293/10/Prest. adottate dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dottori commercialisti in data 28 luglio 2010, concernenti, rispettivamente, l'adozione di un tasso annuo di capitalizzazione, per il 2010, pari all'1,7935 %, nonchè l'adozione del medesimo tasso ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico per il 2010.

10A13199

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 67/2009 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e di periti industriali laureati - EPPI - in data 5 marzo 2009.

Con ministeriale n. 24/VI/0020005/MA004.A012/PIND-L-28 del 14 ottobre 2010, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 67/2009 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 5 marzo 2009, concernente alcune modifiche al Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.

10A13200

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-261) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00